SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° agosto 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 18 luglio 2017.

Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa. (Decreto n. 89).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 recante modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;

Considerato che, in relazione alla scadenza del compiuto quadriennio dell'attuale Consiglio di Presidenza, è necessario provvedere alla elezione dei nuovi componenti elettivi del medesimo;

Decreta:

L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa avrà luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n. 13, il giorno domenica 15 ottobre 2017, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 21,00.

Il termine, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'Ufficio elettorale - Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n. 13, è fissato al 14 settembre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2017

Il Presidente: PAJNO

17A05269

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2017.

Abilitazione dell'«Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata - I.P.P.I.» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali l'«Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata - I.P.P.I» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - via dei Rustici, 7 – per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole, espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 20 gennaio 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 20 aprile 2017, trasmessa con nota prot. 1783 del 21 aprile 2017, subordinata alla registrazione della convenzione per utilizzo spazi e attrezzature;

Vista la trasmissione, con nota prot. 17843 del 20 giugno 2017, da parte della istituenda Scuola, della «convenzione per utilizzo spazi e attrezzature» debitamente registrata;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata - I.P.P.I» è abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Firenze - via dei Rustici, 7 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A05267

DECRETO 12 luglio 2017.

Abilitazione dell'Istituto «SinaPsi - Scuola di Psicoterapia della Gestalt» ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali l'Istituto «SinaPsi - Scuola di Psicoterapia della Gestalt» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Cagliari - via Garavetti, 22 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole, espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 9 marzo 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 31 maggio 2017, trasmessa con nota prot. 2575 del 9 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto«SinaPsi - Scuola di Psicoterapia della Gestalt» è abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Cagliari - via Garavetti, 22 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A05266

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 2017.

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2017.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro *VI)* che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68 (CE);

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la pro-

pria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 che autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in applicazione del suddetto art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2016, n. 102065 recante «ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2017, di euro 37.000.000 sul capitolo 7309 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - «Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» ed in particolare l'allegato 1 che ha operato una decurtazione pari ad euro 1.049.823 delle risorse finanziarie originariamente stanziate a favore degli investimenti già pari ad euro 37.000.000;

Considerato, pertanto, che, in conseguenza della decurtazione operata dal citato decreto-legge n. 50 del 2017, i fondi destinati per l'anno 2017 al finanziamento delle misure a favore degli investimenti sono complessivamente pari ad euro 35.950.177;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2016, n. 7, recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante la disciplina delle procedure per l'approvazione dell'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli già immatricolati con motore termico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 recante «Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 8, relativi agli investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti il cumulo delle agevolazioni;

Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2017, incentivi per la prosecuzione del processo di rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto ed in particolare per l'acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori più sensibili, nonché per le più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;

Ritenuto di dover ricomprendere anche i dispositivi idonei ad operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli per il trasporto merci a trazione tradizionale;

Ritenuto opportuno, altresì, incentivare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo di modalità alternative al trasporto stradale, nonché l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale, ovvero casse mobili e rimorchi portacasse, anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, può essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista tecnologico ed ambientale;

Considerata la necessità che la previsione della radiazione, tramite rottamazione dei veicoli più obsoleti, si coniughi con il rinnovo del parco veicolare, ottimizzando così gli effetti favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
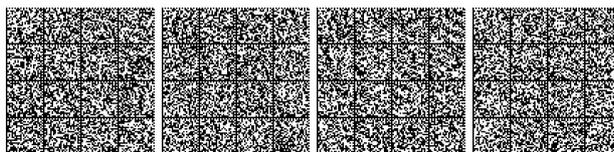
Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2017, nel limite di spesa pari a euro 35.950.177 e la loro ripartizione fra le varie tipologie d'investimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente decreto.

3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili, pari a euro 35.950.177 a seguito della decurtazione di cui decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

a) 10,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) 10 milioni di euro per radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

c) 14,4 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

d) 1.050.177 euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si procede alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate negli elenchi degli ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
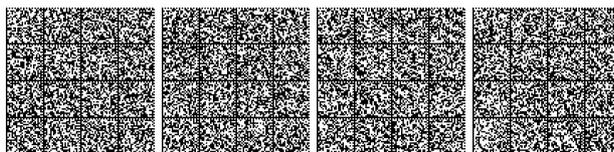
8. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

9. I beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede comunque all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Art. 2.

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018.

2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:

a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, nonché veicoli a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico). Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG, ed in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel + elettrico), considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

c) per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro.

3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto, è finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16 tonnellate, euro 10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate.

4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE *V)* del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE *V)* del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
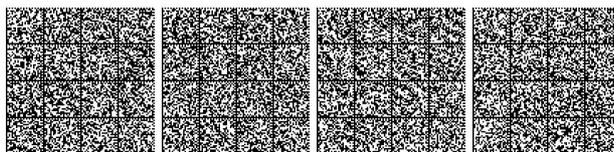
5. Nei casi di cui al comma 4, le lettere *a)*, *b)* e *c)* il contributo viene determinato come di seguito indicato:

a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera *c)*, installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera *c)*, installate su tali veicoli.

6. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

7. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto *a)*, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

8. Le maggiorazioni di cui al comma 7 sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Art. 3.

Modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.

Art. 4.

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2827

ALLEGATO *1*
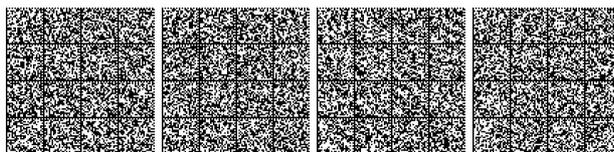
Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4 *lett.* a)
1. Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE N. 1230/2012, masse e dimensioni).
2. Appendici aerodinamiche posteriori.
3. Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti.
4. *Tyre Pressure Monitoring System* (TPMS), oppure *Tyre Pressure and Temperature Monitoring System* (TPTMS), oppure *Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System.*
5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione dei consumi di carburante.
6. Telematica i ndipendente collegata all'EBS (*Electronic Braking System*) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm).
7. Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per ausilio in sterzata.
8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.
9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (*Electronic Braking System*) che ad una data velocità abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.

17A05210
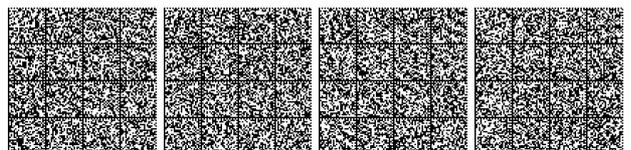
DECRETO 17 luglio 2017.

Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che autorizza, a decorrere dall'anno 2015 e per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2015, n. 130, recante la ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato che, in relazione al combinato disposto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2016 e del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, i fondi destinati per l'anno 2017 al finanziamento delle misure a favore degli investimenti ammontano complessivamente ad euro 35.950.177;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017, n. 305 (d'ora in avanti decreto ministeriale n. 305/2017), recante le modalità di erogazione delle risorse destinate per l'anno 2017 all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 luglio 2017;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalità di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici, dei requisiti tecnici di ammissibilità ai contributi, nonché le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi;

Considerato che le misure di aiuto di cui al summenzionato decreto ministeriale 305/2017 costituiscono aiuti di Stato;

Considerato, in particolare, che alcune misure di aiuto a favore del settore sono inquadrate nella cornice giuridica di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Considerato inoltre che la tipologia d'investimento di cui all'art. 1, comma 4 lettera *b)* del decreto ministeriale 305/2017 è inquadrabile nell'ambito dell'art. 10, comma 2 e 3 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro *VI)* che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

Visto, inoltre, l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per la loro individuazione sotto il profilo finanziario e dei lavoratori addetti (ULA);

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N. A.);

Vista la legge n. 241/1990, recante («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato, dunque, di dover dare attuazione all'art. 3, comma 2 del summenzionato decreto ministeriale n. 305/2017, che rinvia ad un decreto dirigenziale disporre in ordine alle modalità di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici ed in ordine alla documentazione tecnica e amministrativa da allegare alle domande;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative ed attuative della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017, giusta quanto dispone l'art. 4 dello stesso decreto in ordine alla gestione dell'attività istruttoria, alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.

Art. 2.

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, possono proporre domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale dell'automobilista le imprese di autotrasporto di cose
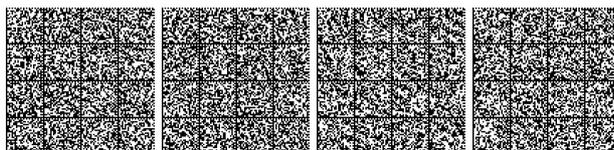
per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, ed iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) codice fiscale;

e) partita IVA;

f) indirizzo di posta elettronica certificata;

g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;

j) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. Ai fini della verifica dell'unicità delle domande rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N. ovvero all'Albo degli autotrasportatori; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» – «contributi ed incentivi», a partire dal 11 settembre 2017. Il sistema elettronico rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti di legge.

4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014

5. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3, la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto ministeriale 305/2017. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda il sistema non consentirà in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione.

6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalità telematica di cui al precedente comma non verranno prese in nessun caso in considerazione.

Art. 3.

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al successivo art. 4 il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 305 /2017 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.

2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).

3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.
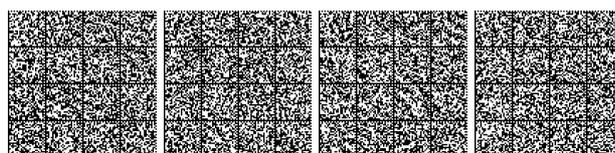
4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del D.M n. 305/2017 ed il termine del 15 aprile 2018. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Art. 4.

Della acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica - art. 1, comma 4, lettera a)

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre:

a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

b) attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;

c) nel caso previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *c)* del decreto ministeriale n. 305/2017, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica.

2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica) l'aspirante al beneficio dovrà produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, anche attestazione tecnica del costruttore che certifichi che i due motori, quello termico e quello elettrico, sono alimentati in modo indipendente e trasmettono energia allo stesso albero motore.

Art. 5.

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica- art. 1, comma 4, lettera b)

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione.

b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorità, avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 305/2017 nella *Gazzetta Ufficiale* e il termine del 15 aprile 2018.

Art. 6.

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato- art. 1, comma 4, lettera c)

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 305/2017, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO;

c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;
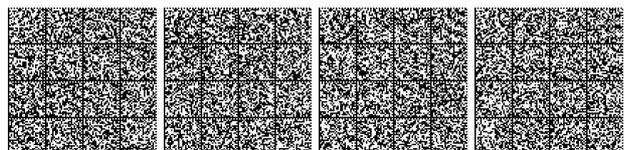
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Art. 7.

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4, lettera c)

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente, con unità alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628:

a) In caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 305/2017 per le unità frigorifere/calorifere;

b) Documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017.

c) In caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del Regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

Art. 8.

Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse - Art. 1, comma 4, lettera d)

1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

d) Relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017.

e) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

Art. 9.

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti al beneficio dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti che consentano l'attribuzione della qualità di PMI in capo all'impresa richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.

3. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

4. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuta.
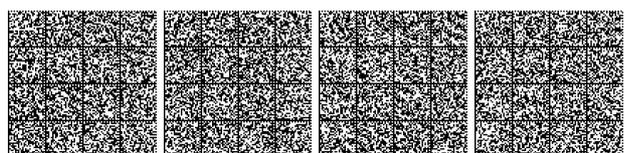
Art. 10.

Attività istruttoria

1. L'Amministrazione, per l'espletamento dell'attività istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (R.A.M.) che provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.

2. Con decreto dirigenziale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione dal beneficio.

4. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n. 305/2017, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.

Art. 11.

Cumulabilità degli aiuti di Stato

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione potrà avvalersi del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 12.

Verifiche e controlli

1. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e correlativo obbligo di restituzione ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 305/2017.

2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017, l'Amministrazione provvede all'inserimento di appositi ostativi volti ad impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2017

Il direttore generale: FINOCCHI

17A05211

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Pepita società cooperativa sociale», in Terrassa Padovana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n, 158, recante ii regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La pepita società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;
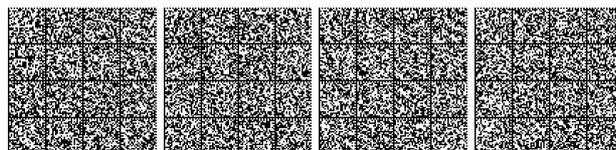
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato, riferito al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 20.931,00, si riscontra una musa debitoria di € 41.759,00 ed un patrimonio netto negativo di € 20.828,00;

Considerato che in data 13 dicembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n, 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni do controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Pepita società cooperativa sociale», con sede in Terrassa Padovana (PD), (codice fiscale 04193750280) è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara De Rossi nata a Mestre (VE) il 13 novembre 1971 (codice fiscale DRS CHR 71S53 L736E) e domiciliata in Chirignago (VE) in Via Miranese 255.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05247

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Etrusca Ambiente società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi:

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno

2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Etrusca Ambiente Società cooperativa sociale» con sede in Roma (codice fiscale 01733360652), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Marco Salzano nato a Napoli il 30 gennaio 1983 (codice fiscale SLZMRC83A30F839N), domiciliato in Roma, via Brescia n. 34.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05248

DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.S.I. - Gestione servizi industriali società cooperativa», in Gavi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «G.S.I. - Gestione servizi industriali - società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 luglio 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 323.906,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.639.129,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.315.223,00;

Considerato che in data 26 settembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.S.I. - Gestione servizi industriali - società cooperativa», con sede in Gavi (AL) (codice fiscale 01874560061) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Zenti, nato a Torino il 2 luglio 1977 (codice fiscale ZNTGNN77L02L219E), ivi domiciliato in via Principi D'Acaja, n. 45.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05246
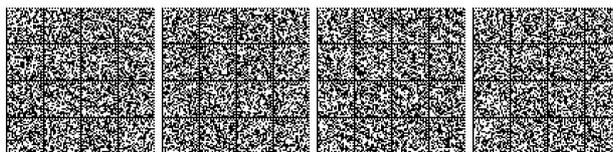
DECRETO 16 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Preludio società cooperativa in liquidazione», in Albenga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Preludio società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 46.296,00, si riscontra una massa debitoria di € 229.748,00 ed un patrimonio netto negativo di € 185.244,00;

Considerato che in data 13 dicembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Preludio società cooperativa in liquidazione», con sede in Albenga (Savona) (codice fiscale 01428260093) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Giachero, nato a Genova il 21 luglio 1965 (codice fiscale GCHGPP65L21D969F), ivi domiciliato in via Maragliano n. 3-8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05251

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «2M Costruzioni cooperativa», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «2M Costruzioni cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 345.111,00 si riscontra una massa debitoria di € 436.738,00 ed un patrimonio netto negativo di € -190.457,00;

Considerato che in data 5 ottobre 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «2M Costruzioni cooperativa», con sede in Sassari (codice fiscale 02389910908) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Interlandi, (codice fiscale NTRNDR76S10I452S) nato a Sassari (SS) il 10 novembre 1976, e ivi domiciliato in via Taramelli, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05241

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Agricola Adriatica in liquidazione», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la «Società cooperativa Agricola Adriatica in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 430,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 9.755,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 89.988,00;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Agricola Adriatica in liquidazione», con sede in Civitanova Marche (MC) (codice fiscale 03038410548) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi (codice fiscale BLLLCU79B23F499A) nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979, e domiciliato in Ancona (AN) in via Sandro Totti, n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
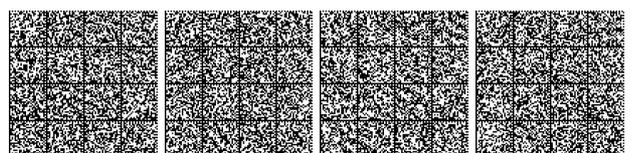
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05242

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «U.P.A.A. Unione Produttori Agricoli Associati soc. coop. a r.l.», in Mergo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «U.P.A.A. Unione Produttori Agricoli Associati soc. coop. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 1.028.710,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 1.731.362,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 706.284,00;

Considerato che in data 16 marzo 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «U.P.A.A. Unione Produttori Agricoli Associati soc. coop. a r.l.», con sede in Mergo (AN) (codice fiscale 01203230428) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Catani (codice fiscale CTNRRT76M08E388E) nato a Jesi (AN) l'8 agosto 1976, ivi domiciliato, via Castelfidardo, n. 7/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05250

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Life on Work società cooperativa», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore nei confronti della società cooperativa «Life on Work società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;
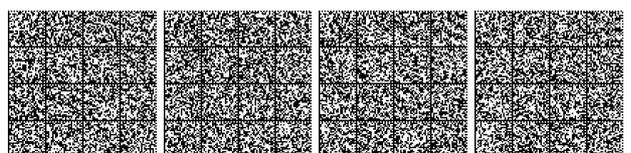
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 57.172,00, si riscontra una massa debitoria di € 71.458,00 ed un patrimonio netto negativo di € -21.592,00;

Considerato che in data 8 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Life on Work società cooperativa», con sede in Potenza, (codice fiscale 01783360769) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Mazzei, (codice fiscale MZZPQL69L17I954F) nato a Stigliano (Matera) il 17 luglio 1969, ivi domiciliato in via Cialdini n. 76.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05252

DECRETO 20 giugno 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tres Elighes società cooperativa sociale a r.l.», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Tres Elighes società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della CCI dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 95.551,00 si riscontra una massa debitoria di € 126.600,00 ed un patrimonio netto negativo di € -31.176,00;

Considerato che in data 17 agosto 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tres Elighes società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sassari (codice fiscale 02379800903) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Interlandi, (codice fiscale NTRNDR76S10I452S) nato a Sassari il 10 novembre 1976, e ivi domiciliato in via Taramelli n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A05253

DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Arsa società cooperativa a r.l.», in San Donato Val di Comino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 79/99, con il quale la «Arsa società cooperativa a r.l.», con sede in San Donato Val di Comino (FR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Roberto Celenza ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 n. 166/99 con il quale il dott. Giovanni Antonio Quatrini è stato nominato commissario liquidatore della medesima società, in sostituzione del dott. Roberto Celenza, rinunciatario;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 24 giugno 2016, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare;

Visto che con la nota suddetta del 24 giugno 2016, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Antonio Giovanni Quatrini e la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 legge fallimentare;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Giovanni Quatrini, già nominato commissario liquidatore della società «Arsa società cooperativa a r.l.», con sede in San Donato Val di Comino (FR) con decreto ministeriale del 21 luglio 1999 n. 166/99, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alessandro Pallucci, nato a Cassino (FR) il 10 ottobre 1985 (codice fiscale PLLLSN85R10C034Z), domiciliato in Pignataro Interamna (FR), in via Provinciale Ausonia, n. 26, in sostituzione del dott. Antonio Giovanni Quatrini, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05243
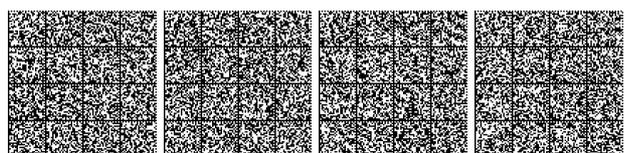
DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa a r.l. Edilpittura 89», in Ceccano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 254/2003, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Edilpittura 89», con sede in Ceccano (FR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Stefano Pizzutelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 24 giugno 2016, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare;

Visto che con la nota suddetta del 24 giugno 2016, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Stefano Pizzutelli e la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 legge fallimentare;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Pizzutelli, già nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Edilpittura 89», con sede in Ceccano (FR) con decreto ministeriale del 19 giugno 2003, n. 254/2003, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare, è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alessandro Pallucci, nato a Cassino (FR) il 10 ottobre 1985 (codice fiscale PLLLSN85R10C034Z), domiciliato in Pignataro Interamna (FR), in via Provinciale Ausonia, n. 26, in sostituzione del dott. Stefano Pizzutelli, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: CALENDA

17A05245

DECRETO 12 luglio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Santa Maria di Jerzu», in Jerzu.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000 con il quale la società cooperativa «Santa Maria di Jerzu» con sede in Jerzu (NU) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* codice civile) e la dott.ssa Stefania Falchi ne è stata nominata commissario liquidatore;
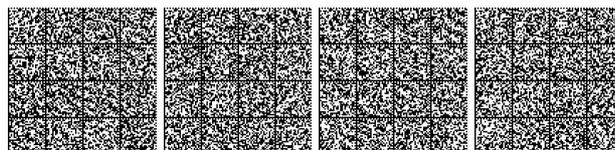
Vista la nota del 15 gennaio 2016 con la quale la dott.ssa Stefania Falchi rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545».

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Agostino Galizia, nato a Nuoro il 26 novembre 1968 (Codice fiscale GLZGTN68S26F979G) e domiciliato in Nuoro, via Dalmazia, n. 25, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Santa Maria di Jerzu» con sede in Jerzu (NU) (codice fiscale 00090960915) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* codice civile) con precedente decreto ministeriale del 9 febbraio 2000 in sostituzione della dott.ssa Stefania Falchi, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05244

DECRETO 12 luglio 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Aulinas», in San Ferdinando.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 2 ottobre 2012 n. 208/SAA/2012 con il quale la società cooperativa «Aulinas» con sede in San Ferdinando (RC) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Daniele Di Bella ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 16 febbraio 2016 con la quale l'avv. Daniele Di Bella rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di Commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articolo 2545»;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Femia, nato a Roma il 27 luglio 1971 (c.f. FMEGPP71L27H501P) e domiciliato in Reggio Calabria, via Nicolò da Reggio, n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Aulinas» con sede in San Ferdinando (RC) (c.f. 01398400802) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 2 ottobre 2012 n. 208/SAA/2012 in sostituzione dell'avv. Daniele Di Bella, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A05249

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 luglio 2017.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo Rughetti.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministra senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott. ssa Maria Anna Madia Ministra senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Angelo Rughetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»;

Ritenuto opportuno delegare all'on. dott. Angelo Rughetti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le funzioni attinenti le materie di seguito indicate, ferma restando la facoltà della Ministra di esercitarle direttamente;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Angelo Rughetti, è incaricato di svolgere, nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, le procedure, anche negoziali, che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 luglio 2017

Il Ministro: MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti PCM Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1609

17A05363

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 luglio 2017.

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza. (Ordinanza n. 468).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
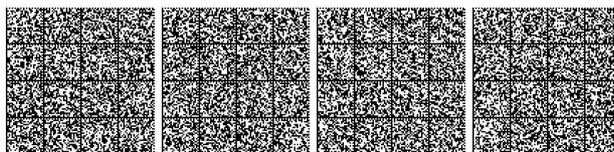
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza;

Considerato che il periodo di siccità che ha interessato il territorio delle suddette province, a partire dall'autunno 2016, ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile;

Tenuto conto, altresì, che la suddetta situazione di criticità ha reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficiente, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile che per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per l'imminente stagione estiva;

Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva determineranno un consistente aumento delle esigenze idropotabili in tutti i territori interessati;

Considerato che il perdurare della situazione di siccità e l'evoluzione della conseguente emergenza idrica può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Ravvisata, pertanto, la necessità, in ragione dell'intensità e dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di garantire l'espletamento dei necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di criticità;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Nomina del Commissario delegato e Piano degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e di Piacenza di cui in premessa, il presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, dell'Agenzia territoriale per i servizi idrici e rifiuti, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica nonché delle altre componenti e strutture operative territoriali del Servizio nazionale della Protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone con immediatezza, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Il piano di cui al comma 3 contiene gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* e *b)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero:

a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione delle Province di Parma e di Piacenza anche mediante l'utilizzo di autobotti;

b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la realizzazione di serbatori per lo stoccaggio delle acque.

5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle relative stime di costo e del perseguimento delle finalità idropotabili.

6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con l'evento calamitoso in argomento.

8. Eventuali interventi a compensazione degli effetti prodotti dai prelievi, posti in essere in deroga al Deflusso Minimo Vitale su corsi d'acqua ricadenti in zone SIC e ZPS ed in aree parco e la cui valutazione di incidenza risulta negativa significativa ai sensi delle delibera della giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1191/2007, sono realizzati con oneri a carico delle risorse della Regione Emilia-Romagna previa dichiarazione da parte della medesima regione della sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, nel limite massimo del primo stanziamento di euro 8.650.000,00.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
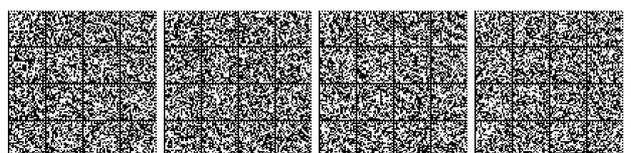
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Disposizioni finalizzate all'accelerazione dei procedimenti connessi all'espletamento degli interventi urgenti

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, decreto 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 45;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 50 e 95;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i Soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 5.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 1° giugno 2017 al 15 giugno 2017. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 16 giugno 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 1° giugno 2017 al 15 giugno 2017, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
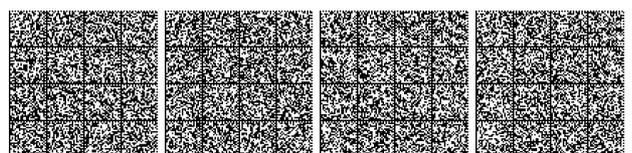
4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 16 giugno 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 10 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 6.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

17A05262

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2017.

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

L'AUTORITÀ

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'art. 213, comma 3, lettera *h)* del medesimo decreto;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la delibera n. 143 del 30 settembre 2014;

Visto l'atto di «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità», adottato con la deliberazione n. 1196 del 23 novembre 2016;

Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato commissione speciale n. 2777 del 28 dicembre 2016;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;

d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;

e) «ufficio», l'ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali;

f) «UOS» l'Unità operativa speciale, istituita ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 90/2014;

g) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;

h) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera *o)*, del codice;

i) «vigilanza collaborativa», l'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera *h)*, del codice;

l) «protocollo di vigilanza», i protocolli di intesa stipulati dall'Autorità con le stazioni appaltanti richiedenti di cui all'art. 213, comma 3, lettera *h)*, del codice.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta all'Autorità e si applica agli appalti e alle concessioni per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del codice intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 21 del codice o, anche al di fuori della programmazione, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento.

Art. 3.

Finalità

1. Le stazioni appaltanti di cui all'art. 1, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli

atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara.

Art. 4.

Presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa

1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettera *h)*, del codice:

a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;

b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;

c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 90/2014.

Art. 5.

Istanza di vigilanza collaborativa

1. La richiesta di vigilanza collaborativa è presentata all'Autorità con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante.

2. L'istanza contiene le motivazioni specifiche della richiesta, con l'espressa indicazione di uno o più dei presupposti tassativi di cui all'art. 4, nonché le informazioni di dettaglio circa i lavori, i servizi o le forniture, per cui si richiede la vigilanza collaborativa. In particolare, l'istanza indica l'elenco degli affidamenti per i quali si richiede l'attivazione della vigilanza collaborativa, specificando la tipologia, l'oggetto e l'importo di ciascuna delle procedure che si intendono attivare.

3. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente regolamento, ne dispone l'accoglimento.

4. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell'Autorità nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell'art. 213, comma 3, del codice.

Art. 6.

Protocollo di vigilanza

1. Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa con la stazione appaltante sono definite in un protocollo di azione, predisposto dall'ufficio competente, su indicazione del Presidente, che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.

2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificità della stazione appaltante e degli interventi per cui è richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potrà avere una durata superiore ai due anni.

3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità in una specifica sezione suddivisa per annualità.

Art. 7.

Documentazione oggetto di verifica

1. Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, secondo la seguente elencazione indicativa:

determina a contrarre o provvedimento equivalente;

bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;

disciplinare di gara;

capitolato;

schema di contratto/convenzione;

provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

elenco dei partecipanti alla gara;

elenco dei nominativi dei subappaltatori;

elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;

provvedimenti di esclusione;

provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;

contratto o convenzione stipulata;

ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.

2. L'Autorità potrà in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Art. 8.

Procedimento di vigilanza collaborativa

1. Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con la stazione appaltante, secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. Salve le specificità di ogni procedura di affidamento, il procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in particolare: (a) pubblicazione del bando o dell'avviso; (b) ammissione/esclusione dei concorrenti e nomina della commissione giudicatrice; (c) valutazione
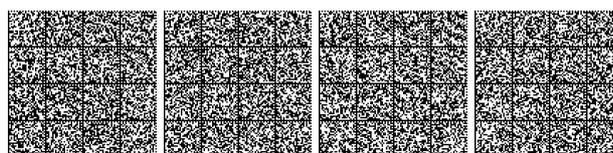
delle offerte e proposta di aggiudicazione; (d) verifica dell'anomalia dell'offerta; (e) aggiudicazione e stipulazione del contratto.

3. Gli atti e i documenti di cui all'art. 7, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, sono trasmessi all'Autorità prima della loro formale adozione.

4. A seguito della trasmissione, l'ufficio competente svolge l'attività di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di osservazioni sottoposta al Presidente dell'Autorità per l'approvazione.

5. Le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate tempestivamente alla stazione appaltante a cura dell'ufficio competente.

6. La stazione appaltante vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione.

7. Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, la stazione appaltante presenta le proprie motivazioni all'Autorità. L'ufficio competente formula le osservazioni conclusive, con le modalità indicate al precedente comma 4, trasmettendole tempestivamente alla stazione appaltante.

8. Ricevute le osservazioni conclusive dell'Autorità, la stazione appaltante può decidere se adeguarsi o, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.

9. L'ufficio competente, ove ritenga particolarmente grave il mancato adeguamento della stazione appaltante, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell'Autorità che può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l'attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.

10. A conclusione della procedura di gara sottoposta a vigilanza collaborativa le stazioni appaltanti comunicano all'Autorità l'avvio dell'esecuzione del contratto.

11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo.

12. Nell'espletamento delle attività di verifica nell'ambito della vigilanza collaborativa l'Autorità può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza.

13. L'eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l'espletamento della vigilanza collaborativa è riscontrata dalle stazioni appaltanti firmatarie del relativo protocollo di vigilanza.

Art. 9.

Risoluzione del protocollo di vigilanza

1. Il Consiglio dell'Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:

a) qualora la stazione appaltante si renda inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all'art. 7;

b) quando, decorsi almeno tre mesi dalla sua formale sottoscrizione, la stazione appaltante beneficiaria non abbia inoltrato all'Autorità alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell'Autorità medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o comunque estranee alle competenze dell'Autorità;

c) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.

Art. 10.

Relazione periodica al Consiglio dell'Autorità

1. L'ufficio competente invia semestralmente al Consiglio dell'Autorità una relazione sull'attività di vigilanza collaborativa espletata, con l'indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati e delle procedure sottoposte a vigilanza.

2. Il Consiglio può disporre la pubblicazione della relazione o di una sua sintesi sul sito istituzionale dell'Autorità.

Art. 11.

Attività di vigilanza collaborativa dell'UOS

1. Il presente regolamento si applica, ove compatibile, all'attività di vigilanza preventiva svolta dall'UOS nei casi previsti dalla legge.

Art. 12.

Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art. 4 del «Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014.

Approvato nell'adunanza del 28 giugno 2017.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 luglio 2017.

Il Segretario: ESPOSITO

17A05217
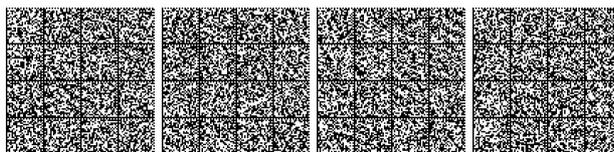
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

Megalotto 3 della SS 106 Jonica, dall'innesto con la SS 534 (progressiva chilometrica 365+150 attuale SS 106) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica 400+000 attuale SS 106) - Approvazione progetto definitivo 1° lotto funzionale dalla progressiva chilometrica di progetto 0+000 alla progressiva chilometrica di progetto 18+863 e rinvio a nuova istruttoria del 2° lotto funzionale (CUP F92C05000080011). (Delibera n. 41/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 1, nell'ambito del «Corridoi trasversali e dorsale appenninica«, la voce «Corridoio jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria» e, nell'Allegato 2, il «Corridoio ionico: tratta calabrese Taranto - Sibari - Reggio Calabria» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella O Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Corridoio stradale Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria», l'intervento «SS 106 megalotto 3 - SS 534 e Roseto Capo S.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

- l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n. 228/2011, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

- l'art. 201, comma 9, che prevede che, «fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea»;

- l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base alle quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

- l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

- l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto agli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decre-

to dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
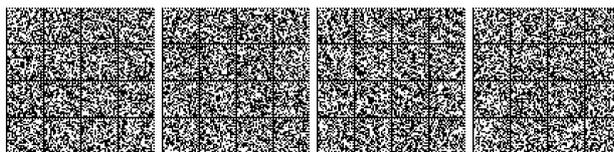
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n,187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

- le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Vista la delibera 28 settembre 2007, n. 103 (*Gazzetta Ufficiale* Supplemento ordinario n. 123/2008), con la quale questo Comitato:

- ha approvato il progetto preliminare della intera «SS 106 Jonica - lavori di costruzione Megalotto 3, dall'innesto con la SS 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)» (da ora in avanti «Megalotto 3») individuando nell'importo di 1.234.754.242,86 euro il limite di spesa dell'opera;

- ha preso atto della individuazione di uno stralcio funzionale composto da due tratti separati, uno a sud dal chilometro 0+000 (inizio del Megalotto 3) al chilometro 18+500 (svincolo di Trebisacce) ed uno a nord dal chilometro 31+500 (allaccio funzionale in prossimità di Amendolara) al chilometro 38+000 (fine del Megalotto 3);

- ha assegnato al soggetto aggiudicatore un contributo quattordicennale di 15.345.833 euro a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 e decorrente dal 2009, contributo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari a 154.430.000 euro, per il completamento della copertura finanziaria del primo stralcio funzionale;

Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239/2008), con la quale questo Comitato ha assegnato, per la realizzazione del secondo stralcio funzionale del Megalotto 3, compreso tra la progressiva chilometrica 18+500 e la progressiva chilometrica 31+500, ad ANAS S.p.a.:

- un contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2009;

- un contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010;

suscettibili, nell'insieme, di sviluppare un volume di investimenti pari a circa 543,97 milioni di euro;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 88 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/2012), con la quale questo Comitato:

- ha preso atto che, i fondi «ex Fintecna» e «PON 2007-2013», che concorrevano alla copertura finanziaria del primo stralcio funzionale di cui alla delibera n. 103/2007, non risultavano più disponibili;

- ha preso atto della individuazione di un nuovo stralcio funzionale, costituito da un tratto dell'ex primo
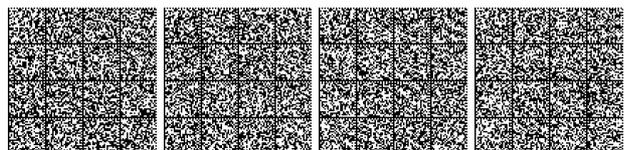
stralcio funzionale, dalla progressiva chilometrica 9+800 alla progressiva chilometrica 18+500, e dall'intero ex secondo stralcio funzionale, dalla progressiva chilometrica 18+500 alla progressiva chilometrica 31+500;

- ha preso atto che in data 23 dicembre 2010 ANAS S.p.A. ha aggiudicato provvisoriamente a contraente generale la gara relativa all'intero Megalotto 3, prevedendo, da parte dell'aggiudicatario, la redazione dell'intero progetto definitivo e la realizzazione della sola parte finanziata, fermo restando che qualora fosse stato finanziato il residuo importo all'atto della consegna dei lavori, il contraente generale avrebbe dovuto realizzare anche la parte residua;

- ha disposto che il finanziamento concesso con la delibera n. 103/2007 fosse destinato alla realizzazione del tratto di nuovo stralcio funzionale dalla progressiva chilometrica 9+800 alla progressiva chilometrica 31+500 e che al predetto stralcio restasse assegnato l'importo di 543,9 milioni di euro già disposto da questo Comitato con la delibera n. 30/2008;

Vista la proposta di cui alla nota 4 agosto 2016, n. 30574, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'intervento Megalotto 3 della SS 106 Jonica, dall'innesto con SS 534 (progressiva chilometrica 365+150 della SS 106 attuale) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica 400+000 della SS 106 attuale), trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, integrata con nota 9 agosto 2016, n. 31358;

Vista la nota 9 agosto 2016, n. 31390, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per il 1° lotto funzionale compreso tra la progressiva chilometrica di progetto 0+000 e la progressiva chilometrica di progetto 18+863;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

- che la SS 106 Jonica è una infrastruttura stradale con duplice funzione di collegamento di interesse nazionale e internazionale e locale in direzione sud-nord tra Reggio Calabria e Taranto;

- che l'infrastruttura fa parte della rete globale stradale della Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 ed è definita come itinerario internazionale E90 da Lisbona (Portogallo) ad Habur (Turchia) con decreto ministeriale 24 marzo 1995;

- che il Megalotto 3 dell'opera, dall'innesto della SS 534 «di Cammarata e degli Stombi» (progressiva chilometrica 365+150 della attuale SS 106) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica 400+000 della attuale SS 106), prevede l'adeguamento del tracciato alla sezione di tipo B (doppia carreggiata con due corsie di 3,75 m ciascuna, banchina di 1,75 m per senso di marcia e spartitraffico di 3,5 *m)* di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade»;

- che l'intervento in approvazione con la presente delibera riguarda la parte di tracciato del Megalotto 3 compresa tra l'innesto con la SS 534 (estremità sud con progressiva chilometrica di progetto 0+000) e lo svincolo di Trebisacce incluso (progressiva chilometrica di progetto 18+863), da ora in avanti denominato 1° lotto funzionale;

- che il suddetto 1° lotto funzionale attraversa una porzione di territorio caratterizzata da andamento pianeggiante o moderatamente acclive, è costituito da un asse unico a carreggiate affiancate e non presenta variazioni significative rispetto al progetto preliminare approvato con delibera n. 103/2007;

- che la restante parte di tracciato del Megalotto 3 (2° lotto funzionale), nella parte tra la progressiva chilometrica di progetto 18+863 e la progressiva chilometrica di progetto 34+000 attraversa un territorio caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti costieri e innumerevoli torrenti con versanti ripidi, mentre nella parte tra la progressiva chilometrica di progetto 34+000 e la estremità nord del Megalotto 3 è inserita nello stretto corridoio costiero formato dalla SS 106 attuale e dalla ferrovia Jonica storica;

- che il 1° lotto funzionale in approvazione, procedendo da sud a nord, interessa il territorio dei Comuni di Cassano allo Jonio, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Villapiana e Trebisacce, e include gli svincoli di Sibari (innesto con la SS 534), Cerchiara-Francavilla e Trebisacce;

- che, in particolare, lo svincolo di Sibari, che collega la SS 106 Jonica con l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria a Firmo mediante la SS 534 (Megalotto 4), progettato originariamente in modo da interconnettersi con il Megalotto 8 (tratto Mandatoriccio-Sibari), è stato adattato al nuovo quadro programmatico secondo cui, in sostituzione del Megalotto 8, è prevista la messa in sicurezza del tracciato storico della SS 106 con interventi di adeguamento in sede;

- che il semi-svincolo di Trebisacce, che rende funzionale il 1° lotto, collega l'infrastruttura a est con il Comune di Trebisacce e a ovest con la viabilità esistente, e consente le manovre in immissione in direzione Reggio Calabria e in uscita in direzione Taranto;

- che il 1° lotto funzionale si sviluppa prevalentemente in rilevato e prevede tra le opere d'arte maggiori la realizzazione di 6 tra ponti e viadotti;

- che con la delibera n. 103/2007 questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del Megalotto 3 e ha assegnato un contributo di 154,43 milioni di euro in volume di investimento per il completamento della copertura finanziaria di un primo stralcio funzionale, compreso tra la progressiva chilometrica 0+000 (inizio del Megalotto 3) e la progressiva chilometrica 18+500 e tra la progressiva chilometrica 31+500 e la progressiva chilometrica 38+000 (termine del Megalotto 3), del costo di 690,779 milioni di euro e ha individuato il limite di spesa riferito all'intero Megalotto 3 in 1.234,754 milioni di euro;

- che la individuazione del suddetto stralcio funzionale è stata effettuata nella ipotesi di indire tempestivamente la gara per affidamento a contraente generale della progettazione definitiva dell'intero megalotto e la esecuzione dei

lavori dello stralcio medesimo attivando anticipatamente l'utilizzo dei finanziamenti disponibili;

- che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 21 settembre 2007, con voto n. 206/2007, ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare della «SS 106 Jonica - lavori di costruzione del Megalotto 3, dall'innesto con la SS 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)».

- che con la delibera n. 30/2008 questo Comitato ha assegnato un contributo di 543,974 milioni di euro in volume di investimento per la copertura finanziaria del secondo stralcio e che con tale assegnazione l'intero Megalotto 3, del costo complessivo di 1.234,754 milioni di euro, risultava completamente finanziato, al netto delle verifiche sulla consistenza delle altre coperture finanziarie (risorse Fintecna e *PON)*;

- che con delibera n. 88/2011 questo Comitato ha preso atto che i fondi ex Fintecna e PON 2007-2013, concorrenti alla copertura finanziaria del primo stralcio funzionale di cui alla delibera n. 103/2007, non risultavano più disponibili, ha preso atto altresì della individuazione di un nuovo stralcio funzionale, costituito da una tratta dell'ex primo stralcio funzionale, dalla progressiva chilometrica 9+800 alla progressiva chilometrica 18+500, e dall'intero ex secondo stralcio funzionale, dalla progressiva chilometrica 18+500 alla dalla progressiva chilometrica 31+500, e ha assegnato allo stesso nuovo stralcio funzionale il finanziamento di 154,43 milioni di euro di cui alla delibera n. 103/2007, portando le disponibilità per il nuovo stralcio funzionale a 698,4 milioni di euro in volume di investimenti;

- che in fase di affidamento a contraente generale Anas S.p.A. ha richiesto un aggiornamento del progetto alla luce delle prescrizioni della delibera n. 103/2007;

- che l'importo offerto in base al progetto preliminare presentato, al netto di un ribasso d'asta del 17,78%, è risultato pari a 1.063 milioni di euro, comunque inferiore a quello del progetto preliminare di cui alla richiamata delibera n. 103/2007;

- che in data 12 marzo 2012 è stato stipulato il contratto tra Anas S.p.A. e il contraente generale, che ha costituito in data 12 aprile 2012 la Società di progetto Sirjo S.C.p.A.;

- che in data 24 giugno 2012 è stato emesso l'ordine di inizio attività;

- che le indagini geognostiche svolte in sede di progettazione definitiva hanno evidenziato quattro tipologie di criticità precedentemente non rilevate:

- atmosfera potenzialmente esplosiva per tutte le gallerie naturali previste nel progetto per la presenza di emissioni di gas metano;

- caratteristiche geotecniche inferiori per la zona interessata dallo scavo delle gallerie naturali;

- presenza di agenti aggressivi su, tutto il tracciato;

- fenomeno deformativo in atto di versante arealmente esteso e con quota di scorrimento profonda nel territorio del Comune di Roseto Capo Spulico nella parte terminale del Megalotto;

- che a seguito delle criticità rilevate il progetto delle gallerie naturali è stato completamente rivisitato dal contraente generale con un incremento dei costi che hanno portato l'importo dell'investimento a circa 1.700 milioni di euro (+40%);

- che in data 17 aprile 2013 Anas S.p.A., alla luce delle criticità sopra riportate, rilevate dal contraente generale, ha chiesto allo stesso contraente generale lo studio di una modifica progettuale dell'altimetria del tracciato nel tratto compreso tra la progressiva chilometrica 18+863 e la progressiva chilometrica 31+800, al fine di contenere i maggiori costi emersi e di limitare l'estensione dei tratti in galleria naturale;

- che quindi il progetto è stato rivisitato a livello di tracciato, minimizzando i tratti da realizzare a fondo cieco, rischiosi per la sicurezza in fase di scavo, e che le variazioni di tracciato tra le progressive chilometriche 18+500 e 31+500 hanno previsto la sostituzione delle gallerie naturali con lunghi tratti in trincea (c.d. variante altimetrica);

- che in data 30 maggio 2013 Anas S.p.A. ha anche condiviso l'adozione di una variante plano-altimetrica proposta dal contraente generale a causa del dissesto del versante nel tratto compreso tra la progressiva chilometrica 31+800 e la estremità nord del Megalotto 3;

- che tale versione del progetto (c.d. «progetto definitivo ridimensionato»), del costo complessivo di circa 1.165 milioni di euro, è stata approvata da Anas il 27 novembre 2013;

- che la procedura di approvazione per le opere appartenenti al Programma delle infrastrutture strategiche è stata avviata da Anas S.p.A. in data 6 febbraio 2014 con la trasmissione del progetto definitivo dell'intero Megalotto 3 all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a tutte le amministrazioni coinvolte;

- che in data 10 febbraio 2014 è stato dato avviso al pubblico sui quotidiani Il Sole 24 ore e Quotidiano di Calabria dell'avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - relativamente al tratto variato rispetto al progetto preliminare - e del procedimento per la dichiarazione di pubblica Utilità per l'intera opera (c.d. prima pubblicazione);

- che in corso di istruttoria, ad aprile 2014, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (CTVIA) ha richiesto chiarimenti e documentazioni integrative concernenti l'inserimento paesaggistico dell'opera nella zona dei Terrazzi marini nei Comuni di Trebisacce, Albidona e Amendolara, soggetta a vincolo paesaggistico, e che il progetto adeguato alle modifiche richieste, con una previsione di maggiori tratti in sotterraneo da realizzare con gallerie artificiali, che garantiscono la sicurezza in sede di scavo e la ricostituzione morfologica del paesaggio originario, registrava un costo di circa 1.304,3 milioni di euro, di poco superiore al limite di spesa del progetto preliminare di cui alla delibera n. 103/2007;
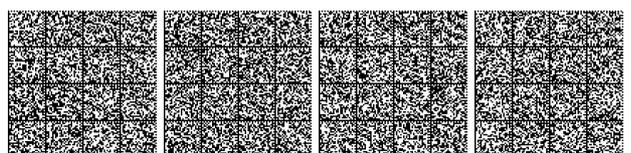
- che in data 21 maggio 2014 è stata data nuova comunicazione sui medesimi quotidiani della trasmissione integrativa richiesta dalla CTVIA nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità (c.d. seconda pubblicazione);

- che la conferenza di servizi si è tenuta in due sedute distinte, il giorno 2 luglio 2014 e il giorno 24 luglio 2014;

- che in sede di conferenza di servizi in data 2 luglio 2014, i rappresentanti degli enti locali hanno fatto osservazioni sulla definizione ottimale del tracciato e sulla natura e modalità di distribuzione delle opere compensative, e che sono state sollevate riserve anche dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- che in esito a dette osservazioni è stata prodotta documentazione progettuale integrativa che è stata illustrata nel corso della conferenza di servizi del 24 luglio 2014 e trasmessa in data 7 agosto 2014 a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;

- che, con riferimento alle opere compensative, in sede di conferenza di servizi si è pervenuti ad una modalità condivisa di suddivisione degli importi per ogni singolo comune in funzione di un'analisi «multicriterio» ponderata su «pesi» o correlati a 4 fattori (estensione di tratta nel territorio comunale, importo dei lavori associato alla relativa estensione di tratta, impatto ambientale e popolazione);

- che, alla luce dei suddetti criteri, sono state elaborate le seguenti proposte progettuali delle opere compensative per il 1° lotto funzionale, il cui costo è compreso nell'ambito dell'importo complessivo per opere compensative previsto per il Megalotto 3 e pari a 14.089.183,65 euro:

1. strada di collegamento tra il centro servizi e la SS 106 storica nel Comune di Cassano;

2. pista ciclabile costiera nel Comune di Cassano;

3. copertura del canale di scolo nel Comune di Cassano;

4. riqualifica di via Nazionale nel Comune di Francavilla;

5. strada di accesso al plesso Grotta delle ninfee nel Comune di Cerchiara;

6. sistemazione viabilità in località Piana nel Comune di Cerchiara;

7. riqualifica del lungomare nel Comune di Villapiana;

- che in data 9 agosto 2014 è stata data comunicazione al pubblico sui quotidiani Corriere della sera e Quotidiano di Calabria della suddetta ulteriore documentazione progettuale integrativa (c.d. terza pubblicazione);

- che, in definitiva, a seguito delle suddette richieste emerse nel corso dell'*iter* autorizzativo che hanno reso necessaria la predisposizione di documentazione integrativa in due diverse fasi, entrambe oggetto di pubblicazione, si è pervenuti ad una versione del progetto definivo con un costo di 1.481,9 milioni di euro (c.d. progetto definitivo integrato);

- che con nota 29 luglio 2014, n. 245477, l'allora Presidente facente funzioni della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 165 e 167 del decreto legislativo n. 163/2006, preso atto dei pareri favorevoli dei competenti dipartimenti regionali e sentiti i comuni, ha espresso parere favorevole all'intesa sulla localizzazione dell'opera per le parti modificate rispetto al progetto preliminare di cui alla delibera n. 103/2007;

- che in data 17 novembre 2014, con determina direttoriale n. 37787, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla scorta del parere della CTVIA 24 ottobre 2014, n. 1638, ha formalizzato la positiva conclusione della verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla delibera n. 103/2007;

- che con nota 10 dicembre 2014, n. 31101, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si è pronunciato positivamente, con prescrizioni, in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e sulla ottemperanza delle prescrizioni di cui alla delibera n. 103/2007;

- che nella seduta preparatoria del 24 giugno 2015 questo Comitato ha avviato l'esame del progetto definitivo del Megalotto 3 e ha rinviato il medesimo per la carenza di copertura finanziaria e le incertezze sul tracciato e le soluzioni tecniche adottate;

- che in data 15 luglio 2016, con parere n. 40/2016, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è espresso sul progetto definitivo rilevando nelle conclusioni:

- che «la prima tratta fino al chilometro 18 circa, in attraversamento della piana di Sibari, è rimasta sostanzialmente immutata, si sviluppa prevalentemente in rilevato e la deformabilità dei piani di posa degli stessi rappresenta il fattore tecnico di maggiore rilevanza e che in proposito sono state formulate alcune osservazioni di cui si dovrà tenere conto nello sviluppo delle fasi progettuali e esecutive che non dovrebbero incidere sulla impostazione del progetto»;

- che «la seconda tratta dal chilometro 18 circa fino a Capo Spulico (...) in termini di tracciato vede uno sviluppo di tratte in galleria in attraversamento dei rilievi ed in viadotto in attraversamento dei valloni e che le soluzioni plano altimetriche del tracciato sono il risultato di una combinazione di fattori relativi alle caratteristiche delle formazioni attraversate e ad esigenze di natura paesaggistica»;

- che «la presenza di gas esplodenti che potrebbero essere potenzialmente rinvenuti dello scavo di gallerie in naturale, ha suggerito al progettista l'adozione di un profilo più alto in quota, con presenza di tratte in gallerie superficiale e tratte all'aperto in trincea e che queste (ultime *ndr)*, per esigenze di tipo paesaggistico, nel corso dell'*iter* autorizzativo, sono state a loro volta trasformate in tratte in galleria a debole copertura»;

- che «ne è risultato un *iter* progettuale ed autorizzativo che ha condotto ad una previsione del quadro economico di progetto, al netto del ribasso di offerta, di 1.481 milioni di euro, superiore del 20% al limite di spesa di 1.234,75 milioni di euro fissato con la delibera n. 103/2007»;
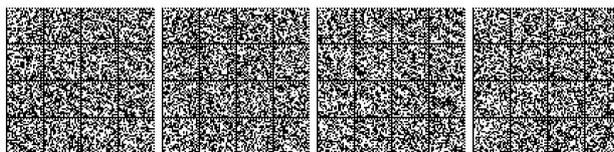
- che «il tracciato del progetto definitivo» nella seconda tratta «contrasta con quanto evidenziato da questo Consesso in fase di esame del progetto preliminare circa lo sviluppo delle tratte in galleria, specie se in successione»;

- che «nel confermare le considerazioni critiche, si ritiene che le soluzioni di progetto presentate siano suscettibili di ulteriori ottimizzazioni, riducendo lo sviluppo in lunghezza delle tratte in galleria, specie di quelle con coperture più modeste, ricorrendo anche ad eventuali locali modifiche plano altimetriche del tracciato»;

- che «lo sviluppo delle fasi progettuali ed esecutive terrà conto delle considerazioni di ordine tecnico ed economico di cui in precedenza, anche in relazione ad alcuni elementi che presentano carattere di contraddittorietà, specie in relazione alle caratteristiche delle formazioni, superficiali e in profondità interessate dagli scavi, con riflessi sul dimensionamento e costo delle opere»;

- che con riferimento alla tratta in attraversamento di Capo Spulico, «la soluzione di tracciato adottata, prescelta dal progettista quale soluzione obbligata in relazione ai vincoli esistenti, come riferito nella stessa documentazione di progetto, richiede ulteriori approfondimenti»;

ed esprimendo il parere «che il progetto definitivo della SS Jonica - Megalotto 3 dall'innesto con la SS 534 a Roseto Capo Spulico, in linea tecnica e prescindendo dagli aspetti contrattuali, venga restituito affinché sia rivisto e aggiornato sulla base delle prescrizioni ed osservazioni di cui ai precedenti considerato» contenute nel parere stesso;

- che il Ministero indica gli elaborati del progetto definitivo relativi alla risoluzione delle interferenze, contenenti anche il relativo programma di risoluzione, e gli elaborati relativi all'acquisizione delle aree;

- che, in conclusione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato di:

- rinviare a nuova istruttoria, a seguito delle osservazioni e delle conclusioni del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il progetto del 2° lotto funzionale del Megalotto 3, ai sensi dell'art. 168, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;

- approvare, ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, il progetto definitivo del 1° lotto funzionale;

- accogliere la prescrizione contraddistinta con il n. 5 nel «foglio condizioni» riguardante l'eliminazione dello svincolo di Cassano di cui al parere n. 31101 del 10 dicembre 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- prescrivere di sottoporre il progetto definitivo del 2° lotto funzionale all'approvazione di questo Comitato entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del 1° lotto funzionale;

- disporre che il Ministero stesso verifichi l'importo del progetto definitivo complessivo, ai fini del contenimento dei costi, con particolare riguardo ad alcune voci di spesa;

- dare mandato al Ministero di effettuare il controllo della sicurezza stradale del progetto definitivo ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, «Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali» trattandosi di intervento riguardante la rete TEN-T;

- condizionare l'avvio della esecuzione dei lavori del 1° lotto funzionale all'approvazione da parte di questo Comitato del progetto definitivo del 2° lotto funzionale;

- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo del 1° lotto funzionale, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

- che in data 19 marzo 2015 è scaduto il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 103/2007, registrata in data 20 marzo 2008 e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone la reiterazione del medesimo per il 1° lotto funzionale, dalla progressiva chilometrica di progetto 0+000 alla progressiva chilometrica di progetto 18+863;

sotto l'aspetto attuativo

- che il soggetto aggiudicatore è Anas S.p.A.;

- che i tempi di progettazione e realizzazione del 1° lotto funzionale prevedono 1.285 giorni per la progettazione definitiva ed esecutiva, 2.304 giorni per l'esecuzione dei lavori e 730 giorni per le attività post-operam;

- che in particolare i lavori di costruzione dei primi 5 km del 1° lotto funzionale, date le insufficienti caratteristiche del fondo naturale, per evitare l'esecuzione di complesse e costose opere di consolidamento e drenaggio, sono eseguiti con un precarico di 1,5-2 volte l'altezza del rilevato, da mantenere per un periodo di almeno 5 anni, e che il materiale utilizzato per il precarico, da porre in opera subito dopo la consegna dei lavori, dovrà provenire dai cantieri operativi del tratto montano (2° lotto funzionale);

- che anche le altre opere maggiori della prima parte del tracciato (viadotti) potranno essere realizzate solo dopo l'avvio dei lavori di costruzione del tratto montano e in particolare solo dopo che l'attività estrattiva di materiale dalle gallerie sarà sufficiente a coprire il fabbisogno di calcestruzzo;

sotto l'aspetto finanziario

- che il costo complessivo del 1° lotto funzionale in esame è pari a euro 276.460.574,92, di cui 177.257.844,11 per l'affidamento, 68.612.406,02 per somme a disposizione e 30.590.324,79 per oneri di investimento;

- che il relativo quadro economico sintetico è riportato in Allegato 1 alla presente delibera;

- che gli oneri di investimento sono pari a circa il 12,5% del totale complessivo dei lavori e delle somme a disposizione, e comprendono gli importi della voce originaria «fondo di incentivazione art. 92, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006» e della voce «spese per commissioni giudicatrici art. 84, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006»;

- che l'importo dei lavori è comprensivo dei costi relativi alle «opere di mitigazione e compensazione» che sono contenuti nella misura del 2%;

- che il Ministero elenca i documenti di riferimento utilizzati per la determinazione dei prezzi, precisando che tutti i prezzi medesimi sono stati riportati alla data di offerta (2010) e che agli stessi è stato applicato il ribasso del 18,75% come da offerta in sede di gara;
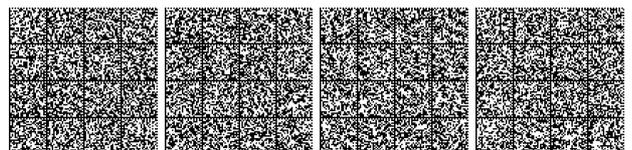
- che il costo del 1° lotto funzionale è correlato all'approvazione del 2° lotto, in quanto tiene conto dell'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle gallerie del 2° lotto medesimo, reimpiegati per i rilevati presenti nel 1° lotto, e che in assenza di tali disponibilità sarà necessario provvedere alla rivisitazione del progetto definitivo vista la necessità di approvvigionamento alternativo da cava;

- che il quadro economico riporta alla voce oneri aventi come finalità la prevenzione e la repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa art. 176, comma 20 del decreto legislativo n. 163/2006 l'importo di 91.290 euro;

- che con riferimento all'intero Megalotto 3, resta fermo il limite di spesa individuato con la delibera n. 103/2007;

- che per il Megalotto 3 sono disponibili le risorse assegnate con le delibere n. 103/2007 e n. 30/2008, come successivamente confermate e allocate con la delibera n. 88/2011;

- che, con i decreti interministeriali nn. 88/2013 e 89/2013 è stata disposta l'erogazione in forma diretta dei contributi pluriennali assegnati con le suddette delibere e pertanto il finanziamento ora disponibile, tenendo conto anche dei risparmi sugli interessi ottenuti grazie alla non attivazione di mutui, ammonta complessivamente a 969.399.772 euro, così articolati:

- contributo quattordicennale di 15.345.833 euro a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 e decorrente dal 2009, pari complessivamente a 214.841.662 euro;

- contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2009, pari complessivamente a 377.279.055 euro;

- contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010, pari complessivamente a 377.279.055 euro;

- che l'erogazione di detti contributi è in corso e detto importo assicura la copertura finanziaria completa del 1° lotto funzionale in approvazione;

- che nell'ambito del prossimo Contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. è prevista l'assegnazione all'opera di 150 milioni di euro e che, qualora confermata la previsione di cui sopra il finanziamento complessivo per la realizzazione del Megalotto 3 ammonterebbe a 1.119.399.772 euro;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede la approvazione del progetto definitivo per il solo 1° lotto funzionale, dalla progressiva chilometrica di progetto 0+000 (inizio del Megalotto 3) alla progressiva chilometrica di progetto 18+183 mentre per il 2° lotto funzionale, dalla progressiva chilometrica di progetto 18+183 alla progressiva chilometrica di progetto 38+000, estremità nord del Megalotto 3, propone il rinvio a nuova istruttoria ai sensi dell'art. 168, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;

Considerato che la procedura di approvazione del progetto definitivo adottata per l'opera in esame riguarda l'intero Megalotto 3 e che quindi il progetto pubblicato e trasmesso alle amministrazioni, i pareri resi dalle medesime amministrazioni e la disamina dei pareri effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riferiscono a tutto il suddetto Megalotto 3;

Ritenuta la proposta del Ministero di approvazione del progetto definitivo del solo 1° lotto funzionale compatibile con le conclusioni del richiamato parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici 15 luglio 2016, n. 40, in particolare laddove si considera il progetto definitivo del 1° lotto funzionale sostanzialmente coerente con il progetto preliminare e oggetto di osservazioni il cui recepimento nei successivi sviluppi progettuali ed esecutivi non dovrebbe incidere sulle impostazioni del progetto a livello definitivo;

Ritenuto che il progetto definitivo del 1° lotto funzionale in esame debba essere approvato ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, in quanto il progetto definitivo è stato sviluppato sulla base e in coerenza con il progetto preliminare già approvato da questo Comitato;

Considerato che le cause che non hanno consentito ad oggi di pervenire alla approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sono ampiamente illustrate nelle premesse e che si ritiene che sussistano i presupposti richiesti ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 165, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006:

non è stato finora possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato in ragione dell'indisponibilità di un progetto condiviso e dei relativi finanziamenti, ma permane a tutt'oggi un rilevante interesse pubblico per la realizzazione del Megalotto 3 della SS 106 Jonica;

la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare indispensabile e urgente poiché il vincolo apposto con la delibera n. 103/2007 è scaduto in data 19 marzo 2015 e le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che potrebbe risultare precluso o molto più oneroso realizzare le opere;

il progetto preliminare approvato con la delibera n. 103/2007 mantiene inalterata la sua validità trasportistica;

gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio saranno a carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Acquisito in seduta il consenso del Presidente della Regione Calabria, sentiti i comuni, alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio limitatamente al 1° lotto funzionale dalla progressiva chilometrica di progetto 0+000 alla progressiva chilometrica di progetto 18+863;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio

1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina di cui al decreto legislativo in ultimo citato a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 165, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 103/2007, sulle aree e gli interessati dalla realizzazione della SS 106 Jonica - Megalotto 3 dall'innesto della SS 534 a Roseto Capo Spulico limitatamente al Tratto 1 dalla progressiva chilometrica di progetto 0+000 alla progressiva chilometrica di progetto 18+863.

1.2 Gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio sono a carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri.

2. Approvazione progetto definitivo

Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare degli articoli del decreto legislativo n. 163/2006 riportati per le singole disposizioni.

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del 1° lotto funzionale, dalla progressiva chilometrica di progetto 0+000 alla progressiva chilometrica di progetto 18+863 (svincolo di Trebisacce incluso), del «Megalotto 3 della SS 106 Jonica, dall'innesto con la SS 534 (progressiva chilometrica della SS 106 Jonica attuale 365+150) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica della SS Jonica attuale 400+000)», comprensivo delle seguenti opere compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla funzionalità dell'opera:

1. strada di collegamento tra il centro servizi e la SS 106 storica nel Comune di Cassano;
2. pista ciclabile costiera nel Comune di Cassano;
3. copertura del canale di scolo nel Comune di Cassano;
4. riqualifica di via Nazionale nel Comune di Francavilla;
5. strada di accesso al plesso Grotta delle ninfee nel Comune di Cerchiara;
6. sistemazione viabilità in località Piana nel Comune di Cerchiara;
7. riqualifica del lungomare nel Comune di Villapiana.

2.2 L'approvazione di cui al punto 2.1 sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

2.3 Ai sensi dell'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 276.460.574,93, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto» costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 2.1.

2.4 Le prescrizioni citate al precedente punto 2.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'Allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.3.

2.5 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 è contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze, i cui elaborati di progetto sono allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.6 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri sono allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.7 Il quadro economico sintetico dell'intervento di cui al punto 2.1 è riportato in Allegato 1 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2.8 Ai sensi dell'art. 168, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 è rinviato a nuova istruttoria il progetto definitivo del 2° lotto funzionale, dalla progressiva chilometrica di progetto 18+863 alla progressiva chilometrica di progetto 38+000 (estremità nord del Megalotto 3) del «Megalotto 3 della SS 106 Jonica, dall'innesto con la SS 534 (progressiva chilometrica della SS 106 Jonica attuale 365+150) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica della SS 106 Jonica attuale 400+000)», tenendo conto di tutte le prescrizioni e osservazioni riportate nel parere n. 40/2016 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, più precisamente indicate in Allegato 3 che fa parte integrante della presente delibera.

3. Copertura finanziaria

La copertura finanziaria dell'intervento approvato al punto 2.1 è assicurata dalle risorse assegnate con le delibere n. 103/2007 e n. 30/2008, come confermate e allocate con la delibera n. 88/2011 e autorizzate ai fini della
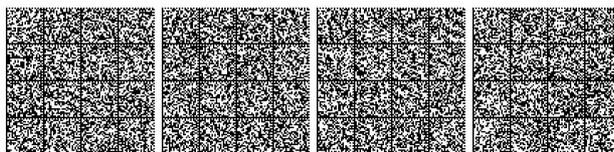
erogazione in forma diretta dai decreti interministeriali n. 88/2013 e 89/2013 e in particolare:

- contributo quattordicennale di 15.345.833 euro a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006 e decorrente dal 2009;

- contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2009;

- contributo quindicennale di euro 25.151.937, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010.

4. Altre disposizioni

4.1 Il progetto definitivo del 2° lotto funzionale dovrà essere presentato a questo Comitato per l'approvazione entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera.

4.2 Posto che il «Piano di utilizzo del materiale di scavo» regolamenta l'utilizzo di terre da scavo del 2° lotto funzionale per realizzare i rilevati del 1° lotto funzionale, in occasione della proposta di approvazione del progetto definitivo dovrà essere trasmesso il suddetto Piano approvato a norma di legge.

4.3 L'avvio dei lavori del 1° lotto funzionale è condizionato alla approvazione, da parte di questo Comitato, del progetto definitivo del 2° lotto funzionale dalla progressiva chilometrica di progetto 18+863 fino alla estremità nord del Megalotto 3. In tale sede il Ministero dovrà presentare l'aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione di tutto il Megalotto 3.

4.3 Relativamente al 1° lotto funzionale è accolta la prescrizione riguardante la eliminazione dello svincolo di Cassano di cui al parere n. 31101 del 10 dicembre 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4.4 Le spese, pari allo 0,5 per mille per l'esame del progetto di cui al precedente punto 1.1 da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui al decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, non sono dovute;

4.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà identificare precisamente e comunicare le annualità degli specifici contributi pluriennali dalle quali si traggono le risorse per il 1° lotto funzionale.

4.6 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'espletamento dei compiti istituzionali di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 163/2006 verificherà l'avanzamento dei lavori anche in relazione all'eventuale utilizzo dei finanziamenti assegnati e dell'eventuale uso dei ribassi d'asta.

4.7 Gli importi delle voci di spesa del quadro economico del progetto definitivo del 2° lotto funzionale, di cui si chiede il rinvio a nuova istruttoria, verranno aggiornati al momento della nuova proposta.

5 Altre disposizioni

5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti al progetto definitivo di cui al precedente punto 2.1.

5.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 2.4.

5.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

5.4 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto Allegato 2 poste dallo stesso Ministero.

5.5 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di cui al punto 2.1 dovrà essere stipulato apposito Protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale, ai sensi della delibera n. 62/2015, punto 3.1.

5.6 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

5.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

5.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 10 agosto 2016

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 934

ALLEGATO 1
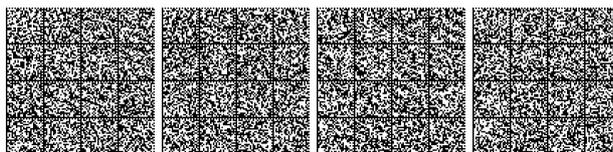
Quadro economico del 1° lotto funzionale del "Megalotto 3 della SS 106 Jonica, dall'innesto con la SS 534 (progressiva chilometrica SS 106 Jonica attuale 365+150) a Roseto Capo Spulico (progressiva chilometrica SS 106 Jonica attuale 400+000)"

Voci	Importo
Lavori a corpo	143.836.348,23
Prove di laboratorio e verifiche tecniche	830.060,13
Lavori e spese monitoraggio ambientale e sistema gestione ambientale	1.361.529,24
Spese tecniche progettazione definitiva e coordinamento sicurezza	2.687.401,12
Spese tecniche progettazione esecutiva progetto monitoraggio ambientale e coordinamento sicurezza	1.796.469,23
Spese tecniche progettazione archeologica e coordinamento sicurezza	1.038.655,51
Direzione lavori	2.190.816,14
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e responsabile ambientale di cantiere	1.796.469,23
Spese tecniche per attività di collaudo	584.217,64
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	11.102.414,77
Totale lavori più servizi e prove di laboratorio	**167.224.381,24**
Oneri diretti e indiretti nonché utili della funzione propria di contraente generale allegato XXI art. 16 decreto legislativo n. 163/2006	10.033.462,87
Adeguamento ISTAT affidamento (art. 1 capitolato speciale appalto)	oggetto di verifica
Importo complessivo dell'affidamento	**177.257.844,11**
Interferenze	16.106.454,87
Rilievi accertamenti e indagini	1.000.000,00
Allacciamento ai pubblici servizi	0,00
Oneri aventi come finalità la prevenzione e la repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa art. 176 co. 20 decreto legislativo n. 163/2006	91.290,09
Imprevisti	6.544.052,29
Acquisizione aree e immobili	42.758.496,49
Accantonamento art. 133 co. 7 decreto legislativo n. 163/2006	0,00
Fondo di incentivazione art. 92 co. 5 decreto legislativo n. 163/2006	0,00
Spese tecniche alta sorveglianza	1.253.926,22
Spese per i commissari di cui all'articolo 240 e 10 decreto legislativo n. 163/2006 (accordi bonari) ex articolo 31-bis della legge n. 109/1994	0,00
Spese per commissioni giudicatrici articolo 84 co. 11 decreto legislativo n. 163/2006	0,00
Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	250.000,00
Spese per domande di pronuncia di compatibilità ambientale	558.029,01
Oneri di legge per spese tecniche	50.157,05
Prescrizioni MATTM e MBACT	0,00
Totale somme a disposizione	**68.612.406,02**
Oneri di investimento	**30.590.324,79**
Totale investimento	**276.460.574,92**
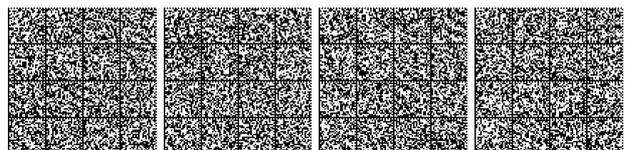
ALLEGATO 2

MEGALOTTO 3 DELLA SS 106 JONICA, DALL'INNESTO CON LA SS 534 (PROGRESSIVA CHILOMETRICA 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (PROGRESSIVA CHILOMETRICA 400+000)

1° LOTTO FUNZIONALE, DALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA DI PROGETTO 0+000 ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA DI PROGETTO 18+863 PROGETTO DEFINITIVO

PRESCRIZIONI

1. Prescrizioni

Tutte le prescrizioni hanno carattere generale per l'intero intervento ovvero sono specifiche per il 1° lotto funzionale «da inizio intervento fino alla progressiva chilometrica 18+863»;

1.1 Prescrizioni relative agli aspetti progettuali

1.1.1 Svincoli

a. Si prescrive di eliminare:

«da inizio intervento fino alla progressiva chilometrica 18+863»;

- lo svincolo di Cassano, in quanto prossimo allo svincolo di Sibari;

- lo svincolo di Trebisacce in quanto all'interno del SIC IT9310042 «Fiumara Saraceno» e di localizzarlo all'esterno dell'area protetta. (MATTM).

1.1.2 Aspetti geologici

Considerate le opere d'arte di progetto ricadenti in aree in frana si ritengono necessarie ricostruzioni di dettaglio circa le effettive geometrie degli eventi nonché i conseguenti meccanismi di movimentazione. Andrebbero anche valutate le possibili influenze della stessa presenza delle opere ed, in particolare, la possibilità che eventi oggi quiescenti possano essere in qualche modo suscettibili di riattivazione. (CSLP)

1.1.3 Aspetti geotecnici

a. Si prescrive che i rilevati sperimentali - costituenti dei veri e propri campi prova - possano essere realizzati per ciascuno dei diversi tratti di tracciato nei quali è prevista l'adozione di interventi di consolidamento e/o di precarico (v. Tabelle 40-41 della Relazione Geotecnica Generale del progetto definitivo). (CSLP)

1.1.4 Viadotti

a. Per i viadotti di maggior lunghezza si ritiene opportuna una verifica, che potrà essere adeguatamente sviluppata in fase esecutiva, sulla capacità portante del paraghiaia. Si veda ad esempio il VI12 lunghezza 686 m, 2 ritegni presenti su muro paraghiaia da 80 cm di spessore posti ad un'altezza di 1.8/2 m (elaborato VI12/ LO716CD1301 T03 VI12 STR CP02 B del progetto definitivo). (CSLP)

b. Per gli impalcati si segnala l'opportunità, per le soluzioni a struttura mista con le travi di maggiore altezza, di condurre dettagliate verifiche di stabilità delle anime, che sono caratterizzate da pannelli non irrigiditi di dimensioni significative, vedi ad esempio (VI09/ LO716CD1301 T03 VI09 STR CP14 A del progetto definitivo). (CSLP)

1.1.5 Documentazione tecnico-economica

a. Riguardo le somme a disposizione e gli oneri di investimento della stazione appaltante, si ritiene che gli importi corrispondenti debbano essere riconosciuti sulla base di una rendicontazione di dettaglio in relazione alle effettive spese che saranno sostenute, verificando l'ammissibilità delle varie voci di spesa nel contesto di affidamento a contraente generale. (CSLP)

b. Nel quadro economico devono inoltre essere previste, ove dovute, anche le spese (0,5 per mille) di cui al decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con la legge 27 gennaio 2006, n. 21, per l'esame del progetto da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (CSLP)

1.2 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali

1.2.1 Tavolo tecnico

a) Venga istituito un Tavolo tecnico, coordinato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA//AS, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la Regione Calabria e gli enti gestori delle aree vincolate ai sensi della Direttiva Habitat (ciascuno con un rappresentante) che operi con lo scopo di definire il Piano delle compensazioni e mitigazioni ambientali, il cui importo non dovrà essere superiore al 2% dell'intero costo dell'opera senza alterare i dati fondamentali dell'opera e i suoi presupposti tecnici ed economici. In particolare il Tavolo Tecnico dovrà approfondire e dettagliare il Piano delle compensazioni e mitigazioni ambientali per tutte le componenti ambientali coinvolte che dovrà affrontare le problematiche relative alle criticità ambientali, alle sensibilità territoriali e sociali e alle aree tutelate Natura 2000, indotte dalla nuova infrastruttura, come segue:

a.1 risolvendo tutte quelle situazioni di sovrapposizione tra la SS 106 (Jonica storica) e SS 106-*bis* (E90), particolarmente invasiva rispetto al tessuto urbano, soprattutto nei tratti in viadotto, prevedendone la demolizione e privilegiando lo sviluppo di progetti di aree a verde pubblico fruibile e di riqualificazione della viabilità locale; (MATTM)

a.2 garantendo, oltre a quanto già proposto, la permanenza e la tutela delle matrici ambientali ed ecosistemiche che hanno determinato il riconoscimento e l'istituzione delle aree vincolate ai sensi della direttiva 92/43/CEE (i siti Natura 2000 direttamente interferiti dall'opera in progetto sono: SIC IT9310042 «Fiumara Saraceno», SIC IT9310043 «Fiumara Avena» e ZPS 1T9310304 «Alto Ionio Cosentino»), attraverso i seguenti approfondimenti:

- l'analisi degli impatti sulla fauna presente nell'area di studio, anche in seguito all'alterazione degli habitat di specie;

- il monitoraggio di habitat e specie al fine di completare le cartografie e le schede dei formulari standard;

- la stesura di Piani d'Azione per specie di interesse conservazionistico;

- l'analisi degli impatti in prossimità delle fiumare Saraceno e Avena indirizzandola alle specie d'interesse, con particolare riguardo alle incidenze sugli anfibi;

- provvedendo dove possibile alla realizzazione degli interventi previsti nelle misure compensative e mitigative prima della fase di CO; (MATTM)

a.3 sviluppando progetti di implementazione e deframmentazione della connettività ecologica, ponendo particolare cura nella scelta dei punti dove inserire i passaggi faunistici, indispensabili per mitigare l'effetto barriera prodotto dall'infrastruttura, e alla loro progettazione e realizzazione; (MATTM)

a.4 sviluppando progetti di riconnessione ecologica lungo la dorsale delle gallerie artificiali con particolare cura per tutti gli aspetti paesaggistici, privilegiando la ricucitura e la deframmentazione del tessuto agricolo; (MATTM)

a.5 redigendo uno studio approfondito sul tessuto agricolo e sulle coltivazioni di pregio (IGP, DOC, DOCGP, ecc.) al fine di accertarne i valori storico-culturali, produttivi, commerciali, ecologici e riferiti alla biodiversità, in modo da poter prevedere interventi di mitigazione che riprendano e implementino gli elementi del paesaggio agrario tradizionale; (MATTM)

a.6 sviluppando in generale adeguati interventi d'inserimento paesaggistico della viabilità locale interessata e delle opere d'arte principali e secondarie dell'infrastruttura, ponendo particolare attenzione alla qualità architettonica dei manufatti, comprese le barriere acustiche, gli imbocchi delle gallerie, i viadotti, ecc.; (MATTM)

a.7 sviluppando gli interventi di mitigazione dell'infrastruttura all'interno della recinzione stradale nei tratti in rilevato della piana agricola di Sibari ponendo particolare cura all'inserimento paesaggistico dei manufatti e delle sistemazioni a verde da realizzarsi lungo tutto l'asse e su entrambi i lati; (MATTM)

a.8 sviluppando tutti gli interventi di semplificazione della viabilità locale, di ripristino e sistemazione paesaggistica dell'area del Castello di Roseto Capo Spulico; (MATTM)

a.9 sviluppando gli interventi di mitigazione degli impatti cumulativi su tutte le componenti ambientali dovuti alla realizzazione della nuova infrastruttura e alla viabilità esistente. (MATTM)

1.2.2 Mitigazioni ambientali

Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, il progetto esecutivo preveda:

a. l'anticipazione per quanto possibile degli interventi prima della fase di costruzione; (MATTM)

b. l'immediato ripristino di tutte le aree interessate dalla fase di costruzione; (MATTM)

c. l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc., al fine di rispettare la diversità biologica) e l'acquisto di materiale vivaistico proveniente da vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso; (MATTM)

d. uno specifico «Piano di monitoraggio e manutenzione degli interventi a verde» che preveda idonee cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo attecchimento della vegetazione e un monitoraggio quinquennale sull'efficacia degli interventi successivamente all'ultimazione dei lavori; (MATTM)

e. uno specifico progetto degli impianti d'irrigazione, con particolare riferimento alle scarpate verdi, che illustri le modalità di realizzazione dell'impianto, il funzionamento, la sua distribuzione e le fonti di approvvigionamento. (MATTM)

1.2.3 Compensazioni ambientali

a. Presentare un Piano d'area alla scala di progetto definitivo delle opere di mitigazione e compensazione ambientale.

1.2.4 Quadro progettuale

a. Predisporre un piano di gestione delle emergenze ambientali sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, che preveda le modalità di azione e intervento a fronte del verificarsi di eventuali anomalie e/o impatti. (MATTM)

b. Con riferimento alla localizzazione dei cantieri, verificare nel dettaglio le scelte localizzative alla luce delle interferenze con gli strumenti pianificatori di area vasta e locali, valutando la coerenza e la compatibilità con le indicazioni e i vincoli previsti nei suddetti piani. (MATTM)

1.2.5 Componente atmosfera

a. Approfondire l'analisi della qualità dell'aria, tramite valutazione degli inquinanti atmosferici derivanti dall'inserimento del nuovo input emissivo considerando anche il contributo di fondo delle sostanze inquinanti, utilizzando i valori limite già previsti dalla normativa che entreranno in vigore durante il periodo di esercizio dell'opera, comprese le indicazioni sul valore obiettivo indicate dalla Commissione Europea (e/o dell'Organizzazione mondiale della Sanità) da raggiungere entro il 1° gennaio 2020. Qualora si profilassero, nei vari scenari temporali previsti, condizioni della qualità dell'aria incompatibili con il quadro normativo di riferimento, dovranno essere indicate le azioni correttive o compensative atte a garantire il rispetto dei limiti indicati dalla normativa. Le azioni correttive/compensative individuate dovranno trovare adeguato riscontro nel quadro economico dell'opera. (MATTM)

b. In fase di aggiornamento dell'analisi di qualità dell'aria il proponente:

- integrerà la stima delle emissioni da polveri derivanti da risollevamento, dalle polveri e dai gas esausti delle macchine operatrici e dal traffico indotto dei mezzi pesanti da/per cantiere;

- fornirà una descrizione dettagliata degli input emissivi e meteorologici considerati nell'applicazione del modello BREEZE AERMOD e una rappresentazione tabellare dei risultati stimati;

- dovrà prevedere le necessarie misure di mitigazione nei tratti stradali prossimi agli agglomerati abitativi quali: barriere antinquinamento, limitazione della velocità, bagnatura periodica della strada, sistemi di disincentivazione alla circolazione dei mezzi più inquinanti, in base agli standard emissivi in linea con la direttiva europea «Eurovignette» (PE-CONS 24/11);

- poiché il 2020 è indicato come anno di avvio dell'esercizio e sulla base di questa ipotesi il proponente struttura l'intera analisi previsionale (studio trasportistico e stima degli impatti post-operam) - e il 2013 è l'anno di stesura del SIA della variante del progetto definitivo si richiede una rivalutazione degli orizzonti temporali considerati nello studio;

- il proponente provvederà a integrare gli inquinanti considerati con il benzene, data la sua rilevanza relativamente alle emissioni da traffico stradale;

- nella tabella «Sintesi degli impatti attesi», del documento Quadro di riferimento ambientale - valutazione degli impatti residui si richiede l'inserimento degli impatti attesi sulla componente atmosfera che risulta mancante. (MATTM)

c. Con riferimento alla stima delle emissioni inquinanti in atmosfera derivanti dal trasporto stradale, si richiede di utilizzare i dati di emissione nazionali relativi al trasporto stradale stimati mediante il modello Copert 4, aggiornati annualmente e resi disponibili on line sul sito dell'ISPRA. (MATTM)

1.2.6 Componente rumore

a. Il proponente provvederà a presentare un aggiornamento dello studio in relazione alle modifiche e integrazioni introdotte al progetto definitivo, in cui saranno riportate anche le seguenti informazioni:

- tutte le informazioni relative alla classe acustica di riferimento dei ricettori; i riferimenti bibliografici utilizzati per il calcolo delle emissioni acustiche delle attrezzature di cantiere;

- le misure sui valori di emissione delle sorgenti di cantiere, da confrontare con i relativi valori limite di emissione;

- i dati tabellari dei livelli di rumore ai singoli ricettori anche relativamente alle fasi *post operam* e post mitigazione. (MATTM)

b. Il proponente provvederà a produrre gli elaborati progettuali (mappe acustiche) inerenti la caratterizzazione del clima acustico (*post operam* e post interventi di mitigazione), da confrontarsi con le analoghe mappe acustiche della situazione *ante operam*, individuando le fasce di rispetto dell'opera nonché quelle inerenti alle concorsualità con le altre infrastrutture esistenti. (MATTM)

c. Il proponente provvederà a garantire per tutti i ricettori, anche fuori fascia, individuati nello studio acustico di progetto e nelle sue successive integrazioni, indipendentemente dalla loro classificazione, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di acustica, eventualmente anche con progettazione di interventi di mitigazione diretti sui ricettori fuori fascia. (MATTM)

1.2.7 Componente ambiente idrico

a. Aggiornare i seguenti dati:

- il quadro di riferimento normativo comunitario, nazionale e regionale;

- la caratterizzazione dello stato di fatto della componente in funzione delle informazioni derivanti dai risultati del primo ciclo di monitoraggio (2009-2011) previsto dalla normativa vigente e riportato nel Piano di gestione acque del Distretto Appennino meridionale e nei suoi successivi aggiornamenti;

- dati idrologici. (MATTM)

b. Alla luce degli ultimi sviluppi normativi inerenti la redazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni e dell'aggiornamento del PAI avviato dalla Regione Calabria il 22 novembre 2011, si richiede di verificare ed eventualmente aggiornare «le aree di attenzione» riportate nella relazione idrologica presentata, così come definite dal PAI vigente, al fine di escludere la possibilità di interferenza con zone a rischio inondazione, così come definite dai suddetti aggiornamenti normativi e/o pianificatori. (MATTM)

c. Qualora i pali di fondazione per la realizzazione delle opere sopraelevate dovessero interagire in profondità con la falda, si prescrive di verificare l'eventuale modifica dei valori di vulnerabilità della stessa a seguito della realizzazione delle opere con piano di fondazione profonda. A questo riguardo nelle zone più sensibili occorrerà valutare l'utilizzo di materiali e tecniche a basso impatto, certificandone l'idoneità. (MATTM)

d. Descrivere più dettagliatamente la valutazione degli impatti e le relative opere di mitigazione e/o compensazione inerenti l'interazione tra i corpi idrici presenti nell'area in cui l'opera s'inserisce e l'opera stessa. (MATTM)

e. Verificare, per la parte inerente il sistema di raccolta e trattamento delle acque di piattaforma, che nella fase progettuale esecutiva:

- sia verificato che il contesto normativo sugli scarichi consenta il tipo di smaltimento previsto nel progetto, configurato come un vero e proprio scarico per infiltrazione nel sottosuolo in un'area ad alta vulnerabilità, approntandone il piano di manutenzione;

- il sistema di drenaggio/smaltimento della piattaforma stradale e le relative aree di dispersione non interferisca in alcun modo con le fasce di rispetto dei pozzi a uso idropotabile;

- sia garantita, nella previsione del sistema di trattamento, l'assenza di oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti nello scarico al suolo delle acque trattate, prevedendo nel PMA i necessari controlli di verifica dell'assenza di tali sostanze, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- sia predisposto un sistema di recupero delle acque di piattaforma anche per le gallerie artificiali;
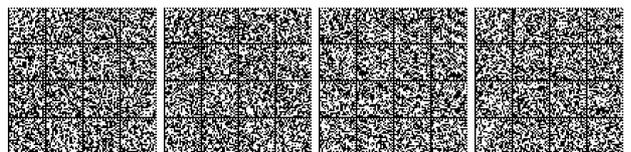
- sia predisposto un programma di manutenzione del sistema di trattamento delle acque finalizzato sia a un efficace funzionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, che alla pulizia con asportazione del materiale sedimentato e/o inquinante delle vasche di trattamento primario, anche in relazione alla possibilità di sversamenti accidentali di carichi inquinanti. (MATTM)

f. Progettare le vasche di prima pioggia secondo il concetto di funzionamento ispirato alla massima semplicità e alla minima manutenzione possibile, evitando l'adozione di sistemi idraulici che non siano a gravità, e dettagliarne il piano di manutenzione verificando il funzionamento delle stesse. (MATTM)

g. Inviare per condivisione i progetti esecutivi delle opere interferenti all'Autorità di bacino regionale della Calabria. (MATTM)

1.2.8 Componente salute pubblica

a. Integrare lo studio relativo alla componente salute pubblica in modo puntuale ed esaustivo in relazione ai ricettori potenzialmente interessati dall'infrastruttura in oggetto, fornendo le seguenti informazioni:

- aggiornamento dei dati all'ultimo censimento disponibile;

- caratterizzazione puntuale dello stato attuale di salute della popolazione afferente all'area interessata dall'opera in oggetto;

- integrazione delle informazioni utili e delle stime degli eventuali impatti riportate nelle altre componenti ambientali, con particolare riferimento alle componenti atmosfera e rumore, caratterizzandole in relazione al benessere e alla salute umana, verificando la compatibilità delle conseguenze dirette e indirette (sia in positivo che in negativo) della costruzione dell'opera e del suo esercizio con gli standard e i criteri per la prevenzione dei rischi riguardante la salute umana nel breve, medio e lungo periodo. (MATTM)

b. Approfondire gli impatti sul ricettore sensibile costituito da una scuola situata nel Comune di Amendolara (cod. ricettore R110) individuato all'interno della fascia di studio di 500 m sia per la componente rumore che atmosfera. (MATTM)

1.3 Prescrizioni relative al Monitoraggio Ambientale

1.3.1 Il Proponente provvederà ad aggiornare il PMA secondo le modifiche e le integrazioni introdotte al progetto definitivo, ampliando e integrando il Piano di monitoraggio della rete di rilevamento proposta, per tutte le componenti, nelle fasi *ante operam*, *in itinere* e *post operam*, aggiornando e revisionando i ricettori in accordo con ARPA Calabria, al fine di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste dal progetto, nonché di consentire l'individuazione di ulteriori interventi di mitigazione necessari a minimizzare quanto più possibile gli impatti, con particolare attenzione agli effetti concorsuali delle viabilità esistenti e di progetto, secondo le seguenti indicazioni:

Componente rumore e vibrazioni:

i. Prevedere, in accordo con ARPA Calabria, l'installazione di centraline di monitoraggio per valutare, durante tutto l'esercizio dell'opera in oggetto, i livelli sonori sui ricettori critici, in particolare di quelli che ricadono nelle aree ai sovrapposizione delle fasce di pertinenza (concorsualità con altre infrastrutture di trasporto). In caso di superamento dei limiti normativi il risanamento sarà di competenza del Gestore dell'infrastruttura di progetto e delle eventuali altre infrastrutture di trasporto presenti per le quali non sia stato, predisposto il Piano di Risanamento Acustico nei termini di legge previsti.

ii. Prevedere misure di durata settimanale nella fase di esercizio, in accordo con le tecniche e le metodologie descritte per il rumore di origine stradale dal decreto ministeriale Ambiente 16 marzo 1998, allegato C.

iii. Prevedere in progetto, per la fase di esercizio, campagne di monitoraggio per tutti quei ricettori che, già nell'esposizione dello Studio di impatto e/o nel corso d'opera, abbiano mostrato una significativa alterazione del clima vibrazionale.

Componente atmosfera:

iv. si richiede di valutare la significatività del contributo delle attività di costruzione in prossimità dei recettori sensibili, in particolare AT-LMTR-020 (edificio scolastico) situato nel Comune di Trebisacce;

Componente acque sotterranee e superficiali:

v. Prevedere il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee nel rispetto della Dir. 2000/60/CE e del decreto ministeriale n. 56/2009 per le fasi *ante operam*, *in itinere* e *post operam* concordando con ARPA Calabria il numero e le frequenze dei campionamenti.

vi. Per quanto riguarda i parametri individuati nel Piano di monitoraggio relativo alle acque superficiali si ritiene che debbano essere presi in considerazione, per eventuali confronti con lo stato di fatto, anche gli indicatori previsti dalla normativa vigente sullo stato di qualità dei corpi idrici (decreto ministeriale 8 ottobre 2010, n. 260 - Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo).

vii. Si prescrive di aggiungere ulteriori punti di monitoraggio in corrispondenza di tutti i luoghi sensibili, come ad esempio i punti di scarico delle acque di piattaforma. (MATTM)

1.3.2 In considerazione delle complesse componenti naturali, paesaggistiche e socio-culturali che interagiscono con il nuovo assetto del territorio indotto dalla realizzazione dell'opera, nelle fasi di progettazione esecutiva, dovranno essere ulteriormente verificati tempi e modalità per il monitoraggio dell'impatto prodotto dalle opere sia di carattere permanente che di carattere transitorio dovuto alle fasi di cantierizzazione, prevedendo il ripristino e la riqualificazione dei luoghi contestualmente all'avanzamento dei lavori: in particolare, per la Componente Paesaggio, con riferimento a quanto già previsto negli elaborati Iv.e11, dovranno essere proposte integrazioni e modifiche al PMA in relazione alle maggiori o minori criticità individuate sul territorio in termini di definizione degli indicatori, localizzazione dei punti di osservazione/rilevamento, frequenza e modalità dei rilievi, parametri e soglie di attenzione; il monitoraggio, mediante specifici rapporti periodici di confronto con l'ante opera e con le fasi intermedie in corso d'opera da definirsi (semestrali o annuali), dovrà garantire l'efficacia, anche nel tempo, delle soluzioni adottate e, ove necessario, la validità degli strumenti di gestione per il mantenimento dei nuovi valori attribuiti agli spazi riqualificati. (MIBACT)

1.4 Prescrizioni relative al Piano di utilizzo terre (PUT)

a. Nella fase di progetto esecutivo dovranno essere eseguite prove suppletive per verificare e confermare l'idoneità dei materiali per la produzione di inerti indicata nel bilancio terre. In merito alla realizzazione di rilevati stabilizzati a calce/cemento, invece, dovranno essere eseguite le necessarie prove di qualifica e campi prova. (C.S.L.P.)

b. Il Piano di utilizzo, ai fini della sua approvazione ai sensi del decreto ministeriale 161/2012, dovrà essere trasmesso alla Direzione competente del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, unitamente al progetto definitivo o esecutivo, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, aggiornato in coerenza con l'evoluzione progettuale e normativa ed in particolare con le seguenti indicazioni:

- integrare e completare la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee, in fase progettuale, delle aree interessate dai lavori, con specifico riferimento alle aree di cantiere e di deposito. Si precisa che la frequenza dei sondaggi lungo il tracciato e dei saggi con pozzetti per le aree di cantiere e di svincolo deve rispettare quanto previsto nell'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 161/2012 «Procedure di campionamento in fase di progettazione». Riportare su idonea cartografia la localizzazione dei sondaggi già effettuati, dei sondaggi e pozzetti esplorativi previsti al fine di perfezionare il piano di campionamento e analisi, distinguendo le diverse campagne di indagine;

- riportare su una planimetria generale la localizzazione delle aree di cantiere, dei siti di deposito temporaneo e lo schema dei flussi di movimentazione delle terre;

- con riferimento al Sito di deposito finale D2, nel quale si prevede l'allocazione delle terre in esubero, analizzare le aree individuate attraverso idonee indagini ambientali, e sviluppare e dettagliare gli interventi di sistemazione previsti nell'area in oggetto;

- specificare la quantità di materiali provenienti dalle demolizioni di opere e/o manufatti presenti all'interno dell'area di progetto, e gestirli in regime di rifiuto (Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii); indicare altresì idonei siti di conferimento (trasmettendo le relative autorizzazioni) dei materiali provenienti dalle demolizioni;

- approfondire i flussi di traffico per il trasporto delle terre tra le diverse aree di cantiere e per i flussi esterni dagli impianti di betonaggio e dalle aree di approvvigionamento e deposita anche rispetto alla viabilità locale;

- sviluppare all'interno del Piano l'analisi dei materiali derivanti dagli interventi di demolizione, in particolare con riferimento alla riqualificazione della SS 106, e relative modalità di gestione dei materiali di risulta. (MATTM)
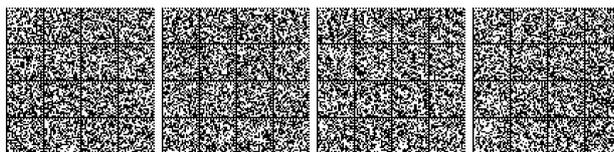
1.5 Prescrizioni relative alla Cantierizzazione

a. Il Proponente deve prevedere tutti gli accorgimenti possibili ai fini di minimizzare gli impatti e di ridurre i rischi di impatto, con particolare attenzione ai cantieri e alle attività di realizzazione dell'opera nelle aree Natura 2000:

- alla tutela della risorsa idrica e della qualità delle acque da sversamenti;
- alla minimizzazione degli impatti in fase di realizzazione degli scavi di fondazione delle pile di viadotti e ponti;
- alla gestione dei fanghi di perforazione;
- alla verifica ed al controllo di eventuali eventi di riduzione della risorsa idrica sotterranea connesse alle attività di escavazione delle gallerie. (MATTM)

b. Prevedere gli interventi progettuali per limitare l'impatto visivo delle aree di cantiere, valutando gli impatti sul paesaggio e le misure di mitigazione previste durante la fase di costruzione dell'opera, dettagliando le opere di ripristino delle suddette aree conformemente alla destinazione d'uso finale e specificando le specie vegetali da utilizzarsi per le opere di rinverdimento. (MATTM)

c. Prevedere la stesura di elaborati progettuali con l'indicazione dei seguenti elementi:

- tipologie di cantiere;
- ubicazione dei cantieri rispetto alla caratterizzazione del clima acustico;
- distanze dei ricettori interessati (all'interno e/o all'esterno delle fasce di pertinenza);
- ubicazione dei ricettori nell'ambito della Classificazione acustica;
- livelli diurni/notturni e scostamento dai valori limite di riferimento post interventi di mitigazione;
- tipologie d'intervento che s'intendono adottare per ogni ricettore interessato dalle attività di cantiere, per i quali venga riscontrato un superamento dei valori limite assoluti di immissione. (MATTM)

d. Dettagliare la cantierizzazione:

- definendo la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica e privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli ed evitando l'occupazione di aree agricole di pregio;
- garantendo il più possibile l'efficienza della viabilità locale;
- specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;
- analizzando rumore e le vibrazioni dei cantieri, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;
- descrivendo compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere, la provenienza del materiale, le quantità e le caratteristiche dei materiali di scavo, le modalità di realizzazione di rilevati, trincee e gallerie, l'invio a discarica;
- definendo le modalità e le procedure di demolizione di opere esistenti, con la relativa valutazione degli impatti e l'identificazione dei siti di discarica;
- specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne nel tempo la vegetabilità;
- dettagliare per ogni cantiere, attraverso l'elaborazione di elaborati specifici, tutte le fonti di approvvigionamento idrico con i punti di captazione da pozzi o da corpi idrici superficiali, con l'indicazione del fabbisogno per gli usi di cantiere, rappresentando il sistema di smaltimento e trattamento delle acque e i relativi punti di scarico dando indicazione dei corpi idrici ricettori. (MATTM)

e. Predisporre il piano di circolazione dei mezzi d'opera, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di questa attività in termini di:

- percorsi impegnati;
- tipo di mezzi;
- volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;
- percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;
- percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili. (MATTM)

f. Utilizzare mezzi di cantiere omologati che rispondano alla normativa più recente per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico e adottare la stabilizzazione delle piste di cantiere anche con leganti. (MATTM)

g. Predisporre, nelle aree di cantiere idonee aree di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle attività in corso d'opera per la fase di allestimento, di esercizio e di ripristino finale, che tengano conto delle norme tecniche esistenti rispetto al deposito temporaneo dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. (MATTM)

h. In fase di cantiere non sono consentiti, nella fascia di rispetto dai pozzi di emungimento di acqua potabile, lo stoccaggio di materiali inquinanti (depositi o impianti di distribuzione carburanti, depositi rifiuti, fanghi o acque reflue) né l'immissione nel sottosuolo o sul suolo di scarichi idrici di qualsivoglia natura (di processo, antropiche o meteoriche). (MATTM)

1.6 Prescrizioni relative agli aspetti archeologici

Per quanto attiene alla verifica preventiva dell'interesse archeologico per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. si prescrive:

a. che l'intera progettazione, ovvero posizionamento, estensione, grado di approfondimento, strategia e metodologia di intervento delle ulteriori indagini da eseguire, tanto preliminarmente all'avvio dei cantieri che durante l'esecuzione dei lavori medesimi, siano opportunamente concordate e cronoprogrammate con il competente Ufficio territoriale della Sibaritide della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria (MIBACT)

b. ai sensi dell'art. 90, «Scoperte fortuite», del decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i., qualora durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti. (MIBACT)

1.7 Prescrizioni relative agli aspetti di tutela paesaggistica e dei beni ambientali

Nell'ambito della definizione della progettazione esecutiva, vengano adeguatamente approfonditi (nei limiti di spesa definiti per l'investimento) tutti gli interventi di recupero e sistemazione paesaggistica finalizzati alla riconfigurazione/ricomposizione morfologica delle acclività naturali preesistenti, al ripristino vegetazionale e alla messa in sicurezza dei pendii, agli ingressi ed uscite dalle gallerie naturali ed artificiali, agli elementi di arredo stradale e finiture, allo studio delle piantumazioni arboree ed arbustive, con particolare riferimento:

a. alla risoluzione delle interferenze che dovessero verificarsi a seguito dell'abbassamento della livelletta tra l'opera e gli eventuali fossi attraversati, assumendo come riferimento la manualistica qualificata disponibile in materia di «linee guida per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde»; (MIBACT)

b. allo studio di specifici interventi (barriere antirumore e fasce/macchie vegetazionali) di mascheramento e mitigazione acustica nelle zone di imbocco delle gallerie artificiali al fine di definire accuratamente le soluzioni di margine e di contatto dell'infrastruttura con i terrazzi collinari e di escludere/limitare l'impatto paesaggistico/ambientale anche in fase realizzativa su potenziali ricettori, anche occasionali, sui terrazzi marini; (MIBACT)

c. alla definizione delle procedure operative (nell'ambito della ricomposizione/riconfigurazione morfologica, fondiaria, paesaggistica e colturale, secondo le condizioni ante-operam, dei suoli agricoli localizzati in corrispondenza dei tratti di gallerie artificiale), finalizzate a garantire che gli interventi di ripristino non alterino la stratificazione e la fertilità dei medesimi, definendo in modo analitico la successione delle operazioni di scavo, l'accantonamento e deposito degli strati asportati, distinguendoli per caratteristiche geo-pedo-agronomiche, e la successiva ricopertura; (MIBACT)
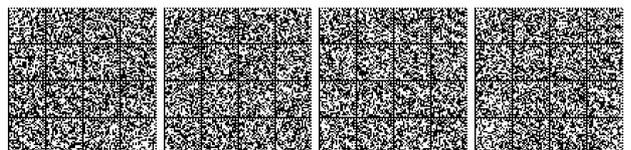
d. alla definizione delle corrette procedure agronomiche da attuare in caso di espianto di alberi di olivo, monumentali e non, ed il successivo reimpianto (censimento, registro carico-scarico con dati su provenienza, data di espianto, stoccaggio e/o rigenerazione, destinazione delle piante), precisando anche la natura dei suoli interessati dal reimpianto (medesimo fondo e/o aree ad esso limitrofe, suolo di pertinenza Anas, pubblico o privato); (MIBACT)

e. alla definizione di specifiche procedure atte a garantire, in ogni caso, la continuità di uso del suolo, prevedendo la restituzione dei suoli per la coltivazione ai precedenti proprietari anche se ricadenti in regime di esproprio definitivo; (MIBACT)

f. per i rilevati del tratto in piano, allo studio della possibilità di ridurne quanto più possibile l'altezza, prevedendo adeguate modifiche alle opere necessarie a garantire, a parità di prestazioni, la continuità idraulica. (MIBACT)

1.8 Prescrizioni relative agli interventi di particolare qualità architettonica

Si prescrive, nei limiti di spesa definiti per l'investimento, che venga sviluppato un approfondimento delle soluzioni mirato alla realizzazione di opere di particolare qualità architettonica, che:

a. mediante modifiche strutturali e formali che prevedano l'uso di materiali e strutture in grado di «alleggerire» le opere (acciaio, soletta di impalcato con piastra ortotropa, etc., utilizzo di pile in acciaio con forme più snelle e più leggere di quelle in calcestruzzo) tenda ad ottenere un effetto il più possibile trasparente e cromatismi coerenti al contesto paesaggistico; (MIBACT)

b. per la valorizzazione e l'inserimento paesaggistico degli svincoli assentiti individui, anche mediante la promozione di un concorso di idee, adeguati accorgimenti progettuali. (MIBACT)

1.9 Prescrizioni relative alle opere compensative

a. Gli interventi proposti dal territorio affinché possano essere annoverati tra le opere compensative di cui alla prescrizione n. 6 della delibera di questo Comitato n. 103/2007 dovranno rendere esplicita l'ottemperanza alla suddetta prescrizione e dovranno essere sviluppati a livello di esecutivo e sottoposti preventivamente al Tavolo Tecnico, coordinato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la Regione Calabria e gli enti gestori delle aree vincolate ai sensi della direttiva Habitat (ciascuno con un rappresentante) che opererà con lo scopo di definire il Piano delle compensazioni e mitigazioni ambientali.

1.10 Prescrizioni relative alla bonifica ordigni bellici ed all'interesse militare

a. Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviato anche al Comando Militare Esercito competente per territorio; (Comando logistico esercito);

- siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello stato maggiore della difesa n. 146/394/442 del 9 agosto 2000, «opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano campagna uguale o superiore a 15 m (60 m nei centri abitati); di tipo lineare con altezza da piano di campagna uguale o superiore a 15 m; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV; (Comando logistico esercito)

- sia osservato quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990 per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m; (Comando logistico esercito)

- sia osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni peculiari di interesse militare. (Comando logistico esercito)

1.11 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali

a. Durante la fase di progettazione esecutiva predisporre la documentazione necessaria all'ottenimento del parere della Commissione gallerie di cui ai citato decreto legislativo n. 264/2006 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 151/2011. (CSLP)

b. La progettazione esecutiva riguardante la definizione precisa degli interventi inerenti le interazioni con la rete stradale provinciale dovrà essere concordata con la Provincia di Cosenza (Provincia)

2. Indicazioni per la fase di verifica delle prescrizioni

Le prescrizioni dovranno essere recepite nella fase progettuale esecutiva.

ALLEGATO *3*

Prescrizioni e osservazioni riportate nel parere n. 40/2016 del Consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione al 2° lotto funzionale del Megalotto 3:

Aspetti viari

1. Nella tratta compresa tra il viadotto Pagliaro e il viadotto Ferro esaminare la possibilità di ridurre le tratte in trincea con lo scopo di minimizzare l'effetto di cesura della continuità territoriale evitando, tuttavia, lo sviluppo di gallerie artificiali con coperture modeste e limitando l'alternanza continua tra tratti in galleria e a cielo aperto.

Svincoli

2. Il progetto esecutivo ottimizzi, in termini di armonizzazione ambientale e paesaggistica, l'inserimento dello svincolo Albidona proposto nel progetto definitivo.

3. Il progetto esecutivo ottimizzi, in termini di armonizzazione ambientale e paesaggistica, l'inserimento dello svincolo di Roseto proposto nel progetto definitivo.

Aspetti geologici

4. Considerata la particolare complessità dell'area in zona Castello a Roseto Capo Spulico e la significatività delle opere connesse, appare necessario attuare un approfondimento specifico che pervenga a modelli tridimensionali di dettaglio degli assetti e degli eventi di frana. Considerati i vincoli in cui l'area è sottoposta si richiede un confronto preventivo con l'Autorità di bacino competente che dovrà poi provvedere, se nel caso, ai necessari svincoli amministrativi.

5. Attesa la sussistenza di opere di captazione più o meno significative (es. Torrente Ferro) si prescrive la prosecuzione del monitoraggio di tali punti d'acqua durante le fasi costruttive. Dovranno essere sviluppate, inoltre, a livello di esecutivo tutte le precauzioni necessarie a non alterare dal punto di vista qualitativo e quantitativo le acque captate, con particolare attenzione ad isolare idraulicamente il sistema di raccolta delle acque di piattaforma in tali tratti.

Aspetti geotecnici

6. Relativamente all'attraversamento del rilievo di Roseto Capo Spulico appare necessario:

a) disporre di misure inclinometriche e piezometriche significative e attendibili, come peraltro richiamato nel progetto stesso;

b) esaminare e confrontare altre ipotesi di tracciato planoaltimetrico;

c) esaminare diversi interventi di consolidamento, meno fragili di quelli ipotizzati (es. pozzi strutturali e drenanti di grande diametro).

7. Esaminare la possibilità di realizzare la galleria Roseto 2 con un tradizionale sistema «cut and cover».

8. Con riferimento alla prescrizione 1.1.1 esaminare, nel progetto definitivo posto a base del procedimento di approvazione (pubblicazione febbraio 2014), i tratti in trincea compresi tra il viadotto Forno e il viadotto Stellitano e valutare un abbassamento della livelletta in modo da allungare la galleria artificiale Schiavi e trasformare la trincea tra il viadotto Avena e il viadotto Stellitano in galleria artificiale. In particolare per la galleria Schiavi prevedere un allungamento di circa 280 m (lunghezza complessiva di circa 480 *m)* in funzione della morfologia del terreno e per il tratto successivo prevedere l'inserimento di una nuova galleria artificiale «Stellitano» di lunghezza pari a circa 319 m al fine di evitare interventi di regimentazione idraulica necessari per sottoattraversare i fossi esistenti.
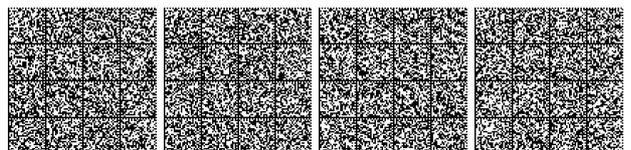
9. Con riferimento alla prescrizione 1.1.1 esaminare nel progetto definitivo posto a base del procedimento di approvazione (pubblicazione febbraio 2014), i tratti in trincea compresi tra il viadotto Straface e il viadotto Ferro e valutare un abbassamento della livelletta in modo da inserire tre gallerie artificiali di lunghezza rispettivamente pari a circa 306 m, 460 m e 214 m in funzione della morfologia del terreno ed evitando interventi di regimentazione idraulica per sottoattraversamento fossi esistenti o basse coperture.

Gallerie naturali

10. Per i consolidamenti previsti al fronte e al contorno del cavo delle gallerie naturali verificare la possibilità di una ottimizzazione degli interventi pur garantendo i valori strettamente previsti dalla norma.

Viadotti

11. Esaminare, per i ponti e i viadotti principali, per i quali il progetto definitivo posto a base del procedimento di approvazione (pubblicazione febbraio 2014) ha reso necessaria l'adozione di soluzioni di forte impatto paesaggistico, con altezze di pile fino ai massimi di 85 m da p.c., proposte di adozioni di luci superiori a 75 m come quelle attualmente indicate in progetto, o, in caso di incisioni vallive più strette, forme di accompagno a terra delle strutture, che permettano di conferire alle opere il migliore inserimento nel paesaggio, cercando di ottenere per tutti il maggiore valore possibile del rapporto luce campata/altezza pile.

Impianti

12. Ridefinire le caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle gallerie in osservanza del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264/2006 in recepimento della «Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea». In particolare per le piazzole di sosta si ritiene opportuno seguire l'indicazione riportata al punto 2.5.1 del suddetto decreto riferita in modo cogente alle gallerie bidirezionali di lunghezza superiore a 1500 m.

17A05268

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fullreizn».

Estratto determinazione AAM/PPA n. 726 dell'11 luglio 2017

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigillata Limited (partita I.V.A. GB 003372422) con sede legale e domicilio fiscale in Fourth Floor, 20 - Margaret Street - W1W8RS Londra - Gran Bretagna - Regno Unito (UK)

Medicinale: FULLREIZN.

Confezioni di A.I.C. N:

A.I.C. n. 044186017 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 044186029 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 044186031 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 044186043 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 044186056 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 044186068 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/AL.

È ora trasferita alla società

Nuovo titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., via Tiburtina n. 1143, 00156 - Roma (RM).

Codice fiscale n. 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05185

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitaros».

Estratto determina AAM/PPA n. 727 dell'11 luglio 2017

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bracco S.p.A. (codice fiscale n. 00825120157) con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli n. 50 - 20134 - Milano.

Medicinale: VITAROS.

Confezioni:

A.I.C. n. 041332014 - «2 mg/g crema» 4 contenitori monodose in PP/PE da 100 mg in bustina AL singola;

A.I.C. n. 041332026 - «3 mg/g crema» 4 contenitori monodose in PP/PE da 100 mg in bustina AL singola.

È ora trasferita alla società.

Nuovo titolare A.I.C.: Dompè Primary S.r.l., via Santa Lucia n. 6, 20122 - Milano (MI). Codice fiscale n. 09696190967.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05186

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Velos».

Estratto determina AAM/PPA n. 758 del 12 luglio 2017

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Visufarma S.p.A. (codice fiscale n. 05101501004) con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Canino n. 21, 00191 Roma.

Medicinale: VELOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 044253019 - «2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 2,5 mg/0,33 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253021 - «2,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 2,5 mg/0,33 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253033 - «7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253045 - «7,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 7,5 mg/0,30 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253058 - «10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253060 - «10 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 10 mg/0,40 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253072 - «12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253084 - «12,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 12,5 mg/0,31 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253096 - «15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253108 - «15 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 15 mg/0,38 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253110 - «17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253122 - «17,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 17,5 mg/0,44 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253134 - «20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253146 - «20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 20 mg/0,50 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253159 - «22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 22,5 mg/0,56 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253161 - «22,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 22,5 mg/0,56 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253173 - «25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253185 - «25 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 25 mg/0,63 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253197 - «27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 27,5 mg/0,69 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253209 - «27,5 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 27,5 mg/0,69 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253211 - «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite da 30 mg/0,75 ml con tampone imbevuto con alcol;

A.I.C. n. 044253223 - «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 30 mg/0,75 ml con tampone imbevuto con alcol.

È ora trasferita alla società.

Nuovo titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.A., via Milano n. 160, 21042 - Caronno Pertusella (VA). Codice fiscale n. 00334560125.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05187

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Promazina EG»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 103/2017 dell'11 luglio 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROMAZINA EG, nella forma e confezione: «4 G/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.P.A., via pavia, 6, 20136 - Milano (MI) Italia.

Confezione: «4 G/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 044108013 (in base 10) 1B227F (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione (per 100 ml di soluzione):

principio attivo: promazina cloridrato 4.51 g (equivalente a promazina base 4 g);

eccipienti: sorbitolo liquido non cristallizzabile, sodio solfito anidro, potassio metabisolfito, sodio metile p-idrossibenzoato, sodio propile p-idrossibenzoato, etanolo 96%, acqua depurata.

Produttore del principio attivo: PCAS Finland Oy, Messukentankatu 8, 20210 Turku, Finlandia.

Produttori del prodotto finito:

produzione bulk, confezionamento primario e secondario, controllo microbiologico e rilascio di lotti: Mipharm S.p.A., via Bernardo Quaranta 12, 20141 Milano, Italia;

controllo chimico-fisico dei lotti: Chelab S.r.l., via Fratta 25, 31023 Resana (TV), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'agitazione psicomotoria o del comportamento aggressivo;

schizofrenia ed altri disturbi psicotici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 044108013 «4 G/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044108013 «4 G/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05188

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Promazina Doc»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 102/2017 dell'11 luglio 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROMAZINA DOC, nella forma e confezione: «4 G/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: DOC Generici SRL, via Turati, 40, 20121 - Milano (MI) Italia.

Confezione: «4 G/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 044047013 (in base 10) 1B06P5 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione (per 100 ml di soluzione):

principio attivo: promazina cloridrato 4.51 g (equivalente a promazina base 4 g);

eccipienti: sorbitolo liquido non cristallizabile, sodio solfito anidro, potassio metabisolfito, sodio metile p-idrossibenzoato, sodio propile p-idrossibenzoato, etanolo 96%, acqua depurata.

Produttore del principio attivo: PCAS Finland Oy, Messukentankatu 8, 20210 Turku, Finlandia.

Produttori del prodotto finito:

produzione bulk, confezionamento primario e secondario, controllo microbiologico e rilascio di lotti: Mipharm S.p.A., via Bernardo Quaranta 12, 20141 Milano, Italia;

controllo chimico-fisico dei lotti: Chelab S.r.l., via Fratta 25, 31023 Resana (TV), Italia.

Confezionamento secondario dei lotti: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa 7, 26824 Cavenago d'Adda (LO), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'agitazione psicomotoria o del comportamento aggressivo;

schizofrenia ed altri disturbi psicotici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 044047013 «4 G/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 044047013 «4 G/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per

l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05189

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dubine»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 101/2017 dell'11 luglio 2017

Procedura europea n. ES/H/0414/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DUBINE, nella forma e confezione: «10 mg/g crema» 1 tubo in alluminio da 10 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ferrer Internacional S.A.

Confezione: «10 mg/g crema» 1 tubo in alluminio da 10 g - A.I.C. n. 045237017 (in base 10) 1C4JST (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro:

tubo non aperto: 3 anni;

stabilità in uso dopo la prima apertura: 45 giorni.

Composizione:

principio attivo: ogni grammo di crema contiene 10 mg di ozenoxacina;

eccipienti: macrogol stearato, glicole etilenico monopalmitostearato, macrogolgliceridi oleici, octildodecanolo, alcol stearilico, glicole propilenico, acido benzoico (E-210), acqua depurata.

Produttore del principio attivo: Interquim, S.A. - Joan Buscallà, 10 - 08173-Sant Cugat del Vallès - Barcelona (Spain).

Produttori di intermedio della sostanza attiva:

INFAR S.A. - Crtra N-II km 680.6 - 08389 - Palafolls - Barcelona (Spain);

Unión Químico Farmacéutica, S.A. - Pol. Ind. Molí de les Planes Font de Bocs, s/n - C-35, km 57 - 08470 Sant Celoni - Barcelona (Spain).

Produttore di prodotto finito (tutte le fasi): Ferrer Internacional, S.A. - Joan Buscallà, 1 - 9 - 08173 Sant Cugat del Vallès - Barcelona (Spain).

Indicazioni terapeutiche: Dubine è indicato per il trattamento a breve termine dell'impetigine non bollosa negli adulti, negli adolescenti, e nei bambini (a partire dai 2 anni) (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Prestare particolare attenzione alla guida ufficiale sull'uso appropriato dei medicinali antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045237017 «10 mg/g crema» 1 tubo in alluminio da 10 g.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 045237017 «10 mg/g crema» 1 tubo in alluminio da 10 g.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05190

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colistimetato Hikma»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 99/2017 dell'11 luglio 2017

Procedura europea n. PT/H/1114/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLISTIMETATO HIKMA nella forma e confezioni:

«1.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 1 flaconcino in vetro;

«1.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 10 flaconcini in vetro,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. - Codice S.I.S. (2653).

Confezioni:

«1.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045368014 (in base 10) 1C8JQG (in base 32);

«1.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045368026 (in base 10) 1C8JQU (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

principio attivo (approssimativamente 80 mg di polvere): ogni flaconcino contiene 1 milione di unità internazionali di sodio colistimetato;

eccipienti: nessuno.

Produttore del principio attivo: Sodio colistimetato: Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, Denmark-2300 Copenhagen S.

Produttore del prodotto finito (tutte le fasi): Hikma Italia S.p.a., viale Certosa n. 10 - 27100 Pavia (Italy).

Indicazioni terapeutiche:

per iniezione o infusione: «Colistimetato Hikma» è indicato negli adulti e nei bambini, inclusi i neonati, per il trattamento di infezioni gravi dovute a determinati patogeni Gram–negativi in pazienti per i quali le opzioni terapeutiche sono limitate (vedere paragrafi 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1);

per soluzione da nebulizzare: «Colistimetato Hikma» per inalazione è indicato per la gestione di infezioni polmonari croniche dovute a *Pseudomonas aeruginosa* nei pazienti adulti e pediatrici con fibrosi cistica (vedere paragrafo 5.1).

Prestare attenzione alle linee guida ufficiali per l'uso corretto degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista: internista, infettivologo, pneumologo, pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05212

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentacol»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 100/2017 dell'11 luglio 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PENTACOL, nella forma e confezioni:

«1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 60 compresse in blister Pvc/Al;

«1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 120 compresse in blister Pvc/Al,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a.

Confezioni:

«1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 026925228 (in base 10) 0TPQ5D (in base 32);

«1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 120 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 026925230 (in base 10) 0TPQ5G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C. Evitare la diretta esposizione alla luce solare ed a fonti di calore.

Composizione:

principio attivo: mesalazina 1200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, amido di mais, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, mannitolo, copolimeri dell'acido metacrilico, talco, titanio biossido, ferro ossido rosso, trietilcitrato.

Produttori del principio attivo:

Sun Pharmaceutical Industries Ltd., A-7/A-8, M.I.D.C. Industrial Area, 414 111 Ahmednagar, Maharashtra, India;

Bec Chemicals Private Limited, Plot n. 24, M.I.D.C. Dhatav, Raigad District, 402 116 Roha, Maharashtra, India;

Chemi S.p.a. - via Vadisi n. 5 - 03010 Patrica (Frosinone), Italia.

Produttori del prodotto finito:

produzione completa del prodotto finito (eccetto controlli microbiologici): Sofar S.p.a. - via Firenze n. 40 - 20060 Trezzano Rosa (Milano), Italia;

controllo microbiologico dei lotti: Eurofins Biolab S.r.l. - via Bruno Buozzi n. 2 - 20090 Vimodrone (Milano), Italia.

Indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 026925228 «1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 60 compresse in blister Pvc/Al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 026925230 «1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 120 compresse in blister Pvc/Al. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).
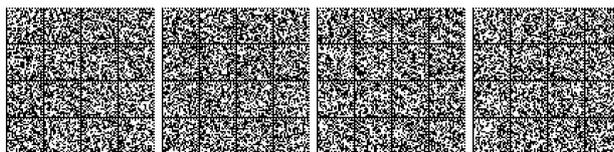
Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 026925228 «1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 60 compresse in blister Pvc/Al. Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 026925230 «1200 mg compressa gastroresistente a rilascio modificato» 120 compresse in blister Pvc/Al. Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05213

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Teva».

Estratto determina n. 1288/2017 del 12 luglio 2017

Medicinale: IVABRADINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano - Italia.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751016 (in base 10) 1BPQ58 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751028 (in base 10) 1BPQ5N (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751030 (in base 10) 1BPQ5Q (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751042 (in base 10) 1BPQ62 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 044751055 (in base 10) 1BPQ6H (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751067 (in base 10) 1BPQ6V (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751079 (in base 10) 1BPQ77 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751081 (in base 10) 1BPQ79 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751093 (in base 10) 1BPQ7P (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751105 (in base 10) 1BPQ81 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044751117 (in base 10) 1BPQ8F (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044751129 (in base 10) 1BPQ8T (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751131 (in base 10) 1BPQ8V (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751143 (in base 10) 1BPQ97 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al A.I.C. n. 044751156 (in base 10) 1BPQ9N (in base 32;)

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 044751168 (in base 10) 1BPQB0 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751170 (in base 10) 1BPQB2 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751182 (in base 10) 1BPQBG (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751194 (in base 10) 1BPQBU (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751206 (in base 10) 1BPQC6 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751218 (in base 10) 1BPQCL (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751220 (in base 10) 1BPQCN (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751232 (in base 10) 1BPQD0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di ivabradina (equivalenti a 6,56 mg di ivabradina adipato).

ogni compressa rivestita con film contiene 7,5 mg di ivabradina (equivalenti 9,84 mg di ivabradina adipato).

Principio attivo: Ivabradina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

silice colloidale anidra (E551);

magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

ipromellosa 2910 Macrogol 4000;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile

Ivabradina è indicata per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile negli adulti con coronaropatia, normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. Ivabradina è indicata:

negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti;
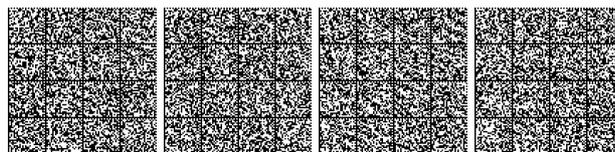
o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica

Ivabradina è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 044751042 (in base 10) 1BPQ62 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26.41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49.54.

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria A.I.C. n. 044751055 (in base 10) 1BPQ6H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26.41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49.54.

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044751117 (in base 10) 1BPQ8F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26.41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49.54.

Confezione: «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al confezione calendario - A.I.C. n. 044751129 (in base 10) 1BPQ8T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26.41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49.54.

Confezione: «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvdc90-Al - A.I.C. n. 044751156 (in base 10) 1BPQ9N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26.41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49.54.

Confezione: «7,5 mg compresse rivestite con film» 56×1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 044751168 (in base 10) 1BPQB0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26.41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 49.54.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ivabradina Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Teva» è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05218

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetrabenazina Sun».

Estratto determina n. 1278/2017 del 12 luglio 2017

Medicinale: TETRABENAZINA SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B. V. Polarisavenue 87 - 2132 JH - Hoofddorp - Paesi Bassi.

Confezioni:

«Tetrabenazina SUN 12,5 mg compresse» 112 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 044251015 (in base 10) 1B6FW7 (in base 32);

«Tetrabenazina SUN 25 mg compresse» 112 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 044251027 (in base 10) 1B6FWM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

ogni compressa contiene 12,5 mg di tetrabenazina;

ogni compressa contiene 25 mg di tetrabenazina.

Principio attivo: Tetrabenazina.

Eccipienti:

lattosio anidro;

amido di mais;

sodio amido glicolato;
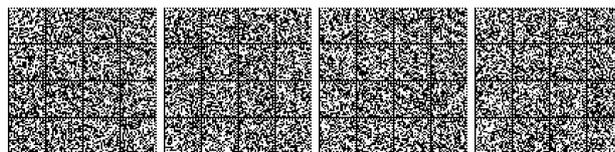
talco;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato.

25 mg: Ferro ossido giallo (E172).

Produzione del principio attivo: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. A-7/A-8, M.I.D.C., Industrial Area, Ahmednagar - 414 111 - Maharashtra State, India.

Produzione del prodotto finito:

produzione: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Survey No. 259/15, Dadra - 396191 - Union Territory of Dadra & Nagar Haveli, India;

confezionamento primario e secondario: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Survey No. 259/15, Dadra - 396191 - Union Territory of Dadra & Nagar Haveli, India;

confezionamento secondario:

PHARM@IDEA S.r.l., via del Commercio 5, Travagliato (BS) - 25039 Italia;

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH - Elisabeth-Selbert-Str. 23, Langenfeld - D-40764 - Germania.

Controllo di qualità: Alkaloida Chemical Company - Kabay János út 29, Tiszavasvári - 4440 - Ungheria.

Rilascio dei lotti: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polarisavenue 87, Hoofddorp - 2132 JH - Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche:

Tetrabenazina SUN è indicata per i disordini motori ipercinetici associati alla Corea di Huntington.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tetrabenazina SUN 25 mg compresse» 112 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 044251027 (in base 10) 1B6FWM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 88.73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 166.41.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tetrabenazina Sun» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tetrabenazina Sun» è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista neurologo, neuropsichiatra, psichiatra, geriatra (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05219

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Aristo».

Estratto determina n. 1289/2017 del 12 luglio 2017

Medicinale: VORICONAZOLO ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin, Germany.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 044083018 (in base 10) 1B19UB (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044083020 (in base 10) 1B19UD (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC - A.I.C. n. 044083032 (in base 10) 1B19US (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044083044 (in base 10) 1B19V4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 50 mg, 200 mg di voriconazolo;

eccipienti:

lattosio monoidrato;

amido parzialmente pregelatinizzato;

amido di mais;

sodio croscarmelloso;

povidone;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

ipromellosa;

titanio diossido;

triacetina.

Produttore/i del prodotto finito (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione):

Batch release, control, manufacturing of bulk, analytics, primary-/secondary packaging:

Laboratorios Medicamentos Internationales S.A. (Medinsa), C/ Solana, 26, 28850 Torréjon de Ardoz - Madrid, Spain;
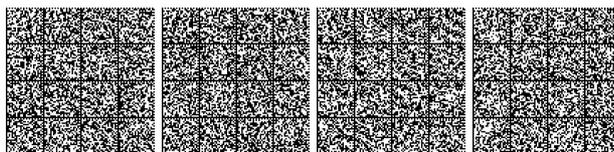
Batch release:

Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin, Germany.

Produttore del principio attivo:

Neuland Laboratories Limited - Sanali Info Park, 'A' Block, Ground Floor, 8-2-120/113, Road No. 2, Banjara Hills, 500 034 Hyderabad, Andhra Pradesh, India.

Manufacturing site:

Neuland Laboratories Limited, Plot Nos. 92, 93, 94, 257, 258, 259, IDA, Pashamylaram, Isnapur(Village), Patancheru Mandal, Medak District - 502 319 Hyderabad, Andhra Pradesh, India;

Zhejiang Huahai - Xunqiao - 317 024 Linhai, Zhejiang Province China.

Indicazioni terapeutiche: «Voriconazolo Aristo» è un agente antimicotico triazolico ad ampio spettro ed è indicato negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai 2 anni, nei seguenti casi:

trattamento dell'aspergillosi invasiva;

trattamento della candidemia in pazienti non-neutropenici;

trattamento di infezioni gravi e invasive da Candida resistenti al fluconazolo (inclusa la C. krusei);

trattamento di infezioni micotiche gravi causate da Scedosporium spp. e Fusarium spp.

«Voriconazolo Aristo» deve essere somministrato principalmente a pazienti con infezioni a carattere progressivo che possono mettere in pericolo la vita del paziente stesso.

Profilassi di infezioni fungine invasive in pazienti ad alto rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT, Hematopoietic Stem Cell Transplant).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC; A.I.C. n. 044083018 (in base 10) 1B19UB (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 135,34; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 253,83;

«200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC; A.I.C. n. 044083032 (in base 10) 1B19US (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 88,62; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 166,20.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Voriconazolo Aristo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Voriconazolo Aristo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivo logo, ematologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A05220

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 14 luglio 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Andrea Lombardi, Console onorario della Repubblica di Costa Rica in Firenze.

17A05204

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2017.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.
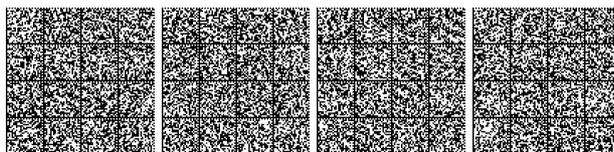
Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari

1. Abbvie S.r.l. - S.R. 148 Pontina, Km 52 snc - loc. Campoverde di Aprilia - 04011 Aprilia (Latina).

2. Abiogen Pharma S.p.a. - via Meucci n. 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa).

3. Acme Drugs S.r.l. - via Portella della Ginestra n. 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

4. ACS Dobfar S.p.a. - viale Addetta n. 4/12 - 20067 Tribiano (Milano).

5. ACS Dobfar S.p.a. - via Rossini n. 9/11 - 20067 Tribiano (Milano).

6. Adare Pharmaceuticals S.r.l. - via Martin Luther King n. 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano).

7. Alfa Omega S.r.l. - via Leonardo da Vinci n. 28 - 44100 Copparo (Ferrara).

8. Beltapharm S.p.a. - via Stelvio n. 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano).

9. Bieffe Medital S.p.a. - via Nuova Provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio).

10. Biopharma S.r.l. - via delle Gerbere n. 20/22 - 00040 Santa Palomba - Pomezia (Roma).

11. Bristol Myers Squibb S.r.l. - Contrada del Ceraso - 03012 Anagni (Frosinone).

12. Bruschettini S.r.l. - via Isonzo n. 6 - 16147 Genova.

13. C.O.C. farmaceutici S.p.a. - via Modena n. 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna).

14. Capua Bioservices S.p.a. - Strada statale Appia n. 46/48 - 81043 Capua (Caserta).

15. Ceva Salute Animale S.p.a. - via Leopardi n. 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

16. Chelab S.r.l. - via Resana n. 25 - 31023 Resana (Treviso).

17. Chemicals Laif S.p.a. - via Roma n. 69 - 36020 Castegnero (Vicenza).

18. Chemifarma S.p.a. - via Don Eugenio Servadei n. 16 - 47100 Forlì (Forlì Cesena).

19. Cicieffe S.r.l. - via Provinciale n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo).

20. Corden Pharma S.p.a. - viale dell'Industria n. 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza).

21. DHL Supply Chain S.p.a. - viale delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (Milano).

22. Dox-Al Italia S.p.a. - via Mascagni n. 6/A - 20050 Sulbiate (Milano).

23. Eigenmann & Veronelli S.p.a. - via Vigevano n. 63/A, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara).

24. Eli Lilly Italia S.p.a. - via Gramsci n. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

25. Eurofins Biolab S.p.a. - via Bruno Buozzi n. 2 - 20090 Vimodrone (Milano).

26. Eurofins Biolab S.r.l. - via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena).

27. Facta farmaceutici S.p.a. - Nucleo industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo).

28. Facta farmaceutici S.p.a. - via Laurentina Km 24,730 - 00071 Pomezia (Roma).

29. Farmila Thea farmaceutici S.p.a. - via E. Fermi n. 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

30. Fatro S.p.a. - via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

31. Fatro S.p.a. - Via Molini Emili n. 2 - 25030 Maclodio (Brescia).

32. Fidia Farmaceutici S.p.a. - via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme (Padova).

33. Filozoo S.r.l. - viale del Commercio n. 28/30 - 41012 Carpi (Modena).

34. Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l. - via Camagre n. 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona).

35. Friulchem S.p.a. - via San Marco n. 23 - 33099 Vivaro (Pordenone).

36. Gammaton S.r.l. - via XXIV Maggio n. 14 - 22070 Guanzate (Como).

37. Glaxosmithkline Manufacturing S.p.a. - via A. Fleming n. 2 - 37135 Verona.

38. Haemopharm Biofluids S.r.l. - via dell'Industria n. 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio).

39. Haupt Pharma Latina S.r.l. - Strada statale 156, Km 47,600 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

40. Hering S.p.a. - viale dello Sviluppo n. 6 - contrada da Fargione z.i. Asi - 97015 Modica (Ragusa).

41. ICF Industria Chimica Fine - via G. B. Benzoni n. 50 - fraz. Scannabue - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

42. I.M.S. Intermedi Medicinali Sintetici S.r.l. - via Venezia Giulia n. 23 - 20157 Milano.

43. Il Ceppo S.a.s. - via Monteresi n. 3 - 53035 Monteriggioni (Siena).

44. Industria italiana intregratori Trei S.p.a - via Affarosa n. 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia).

45. Industria farmaceutica Galenica senese S.r.l. - via Cassia Nord n. 3 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena).

46. Intervet Productions S.r.l. - via Nettunense Km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina).

47. Istituto De Angeli S.p.a. - Località Prulli n. 3/C - 50066 Reggello (Firenze).

48. Istituto profilattico farmaceutico Candioli S.p.a. - via Alessandro Manzoni n. 2 - 10092 Beinasco (Torino).

49. Izo S.r.l. a socio unico - Strada statale 234 per Cremona Km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia).

50. Janssen Cilag S.p.a. - via C. Janssen n. 23 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

51. Labanalysis S.r.l. - viale Europa n. 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia).

52. Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. - via Licinio n. 11 - 22036 Erba (Como).

53. Merial Italia S.p.a. - via Baviera n. 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova).

54. Microchem S.r.l. - via Turati n. 2 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

55. Monico S.p.a. - via Ponte di Pietra n. 7 - 30173 Mestre (Venezia).

56. Neologistica S.r.l. - largo Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

57. Neotron S.p.a. - via Stradello Aggazzotti n. 104 - 41126 Modena.

58. PB Beltracchini S.r.l. - via S. Erasmo n. 6 - 20027 Rescaldina (Milano).

59. Pfizer Italia S.r.l. - via del Commercio n. 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno).
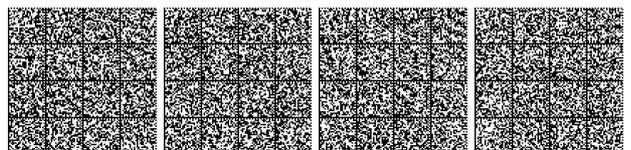
60. Pharmac Italia S.r.l. - viale Umbria n. 55/57 - 40065 Rozzano (Milano).
61. Prime European Therapeuticals - Euticals S.p.a. - viale Milano n. 86 - 26866 Lodi.
62. PRC Ticinum Lab S.r.l. - via Bovio n. 6 - 28100 Novara.
63. Research Toxicology Centre S.p.a. - via Tito Speri n. 14 - 00040 Pomezia (Roma).
64. S. M. farmaceutici S.r.l. - via Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza).
65. Salf laboratorio farmacologico S.p.a. - via G. Marconi n. 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).
66. Silvano Chiapparoli logistica S.p.a. - via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi).
67. Silvano Chiapparoli logistica S.p.a. - via Morolense n. 1/B - 03012 Anagni (Frosinone).
68. Sterigenics Italy S.p.a. - via Marzabotto n. 4 - 40061 Minerbio (Bologna).
69. Teknofarma S.p.a. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - 10156 Torino.
70. Tosvar S.r.l. - via del Lavoro n. 10 - 20060 Pozzo d'Adda (Milano).
71. Tubilux Pharma S.p.a. - via Costarica n. 20/22 - 00071 Pomezia (Roma).
72. Unione Commerciale Lombarda S.p.a. - via G. di Vittorio n. 36 - 25125 Brescia.
73. UPS Healthcare Italia S.r.l. - via Formellese Km 4,300 - 00060 Formello (Roma).
74. Vetem S.p.a. - Lungomare L. Pirandello n. 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento).
75. Vétoquinol Italia S.p.a. - via Piana n. 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena).
76. Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. - via F. Gorgone 6 s.n.c. - 95121 Catania.
77. Zoetis Manufacturing Medolla S.r.l. - via Rubadello n. 6 - 40136 Medolla (Modena).

17A05214

Attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.), regime di dispensazione per nuove confezioni e modifica del regime di dispensazione per la specie cane del medicinale per uso veterinario «Activyl».

Provvedimento n. 382 del 27 giugno 2017

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda.

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l.

Specialità medicinale: ACTIVYL.

EU/2/10/118 – soluzione spot on - N.I.N. 104286.

Confezioni autorizzate:

DITTA TITOLARE	MEDICINALE	CONFEZIONE	NIN	REGIME DI DISPENSAZIONE	PROCEDURA EUROPEA
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 1 pipetta 0.51 ml	104286 – 012	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/001
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 1 pipetta 0.77 ml	104286 – 024	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/003
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 1 pipetta 1.54 ml	104286 – 036	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/005
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 1 pipetta 3.08 ml	104286 – 048	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/007
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 1 pipetta 4.62 ml	104286 – 051	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/009
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on gatti 1 pipetta 0.51 ml	104286 – 063	RNR Ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile	EU/2/10/118/011
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on gatti 1 pipetta 1.03 ml	104286 – 075	RNR Ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile	EU/2/10/118/013
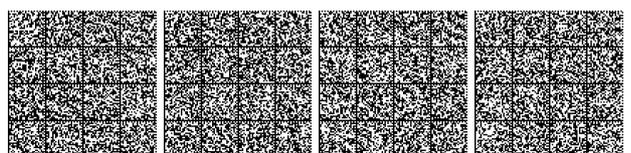
DITTA TITOLARE	MEDICINALE	CONFEZIONE	NIN	REGIME DI DISPENSAZIONE	PROCEDURA EUROPEA
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 4 pipette 0.51 ml	104286 – 087	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/002
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 4 pipette 0.77 ml	104286 – 099	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/004
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 4 pipette 1.54 ml	104286 – 101	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/006
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 4 pipette 3.08 ml	104286 – 113	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/008
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 4 pipette 4.62 ml	104286 – 125	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/010
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on gatti 4 pipette 0.51 ml	104286 – 137	RNR Ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile	EU/2/10/118/012
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on gatti 4 pipette 1.03 ml	104286 – 149	RNR Ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile	EU/2/10/118/014
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 6 pipette 0.51 ml	104286 – 152	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/015
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 6 pipette 0.77 ml	104286 – 164	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/016
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 6 pipette 1.54 ml	104286 – 176	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/017
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 6 pipette 3.08 ml	104286 – 188	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/018
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on cani 6 pipette 4.62 ml	104286 – 190	SOP Senza obbligo di prescrizione	EU/2/10/118/019
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on gatti 6 pipette 0.51 ml	104286 – 202	RNR Ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile	EU/2/10/118/020
Intervet International B.V	Activyl	195 mg/ml - soluzione spot-on gatti 6 pipette 1.03 ml	104286 – 214	RNR Ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile	EU/2/10/118/021

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha validità dalla data della decisione della UE.

17A05215

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Equip EHV 1,4» sospensione iniettabile per cavalli e ponies.

Estratto provvedimento n. 381 del 26 giugno 2017

Medicinale veterinario ad azione immunologica EQUIP EHV 1,4 sospensione iniettabile per cavalli e ponies - A.I.C. n. 101976.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura Worksharing: DE/V/natWS/IB/2016/114;

variazione IA - B.II.d.1.z) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finite.
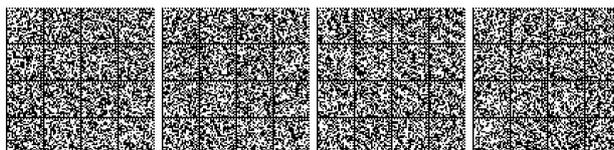
Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica di seguito descritta:

si autorizza, per l'ispezione visiva dei lotti di prodotto finito, la variazione della specifica da «Sospensione iniettabile acquosa opalescente da incolore a color rosa pallido» a «Sospensione iniettabile acquosa, opalescente, da incolore a leggermente rosa/arancione».

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti punti degli altri stampati illustrativi, devono essere modificati come di seguito descritto:

RCP;

Punto 3. Forma farmaceutica;

«Sospensione iniettabile acquosa, opalescente, da incolore a leggermente rosa/arancione».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A05216

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «FD Fiduciaria Digitale Srl», in Bergamo.

Con D.D. 12 luglio 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «FD Fiduciaria Digitale Srl», con sede legale in Bergamo (BG), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese 04177950161, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

17A05205

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Re. Visio Srl», in Lentini.

Con D.D. 12 luglio 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Re.Visio Srl», con sede legale in Lentini (SR), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese 01908090895, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

17A05206

Revoca dell'accreditamento di Agenzia nazionale per le imprese dei professionisti S.r.l. ovvero AGIPRO S.r.l. per l'esercizio definitivo per l'attività di Agenzia per le imprese.

L'accreditamento definitivo, ottenuto con il decreto direttoriale datato 6 febbraio 2015, pubblicato nel portale www.impresainungiorno.gov.it il 12 febbraio 2015, dalla società «Agenzia nazionale per le imprese dei professionisti Srl ovvero Agipro Srl», con sede legale a Torino, via Cervino n. 50, c.a.p. 10155, codice fiscale 10573040010 per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le imprese di tipo *a)*, di cui al punto 4 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, nell'ambito territoriale di competenza delle Regioni Lombardia e Piemonte, con riferimento al settore EA n. 29a - Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio: esercizio di vicinato per il commercio di generi alimentari, esercizio di vicinato per il commercio di generi non alimentari; EA n. 30 - Alberghi, ristoranti e bar: somministrazione alimenti e bevande, somministrazione alimenti e bevande con annessa produzione; EA n. 39 - Altri servizi pubblici, sociali e personali - servizi alle famiglie: acconciatori ed estetisti, è revocato, a far data dal 3 luglio 2017.

Il decreto direttoriale di revoca 27 giugno 2017 è pubblicato nel portale www.impresainungiorno.gov.it

17A05285

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-178) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
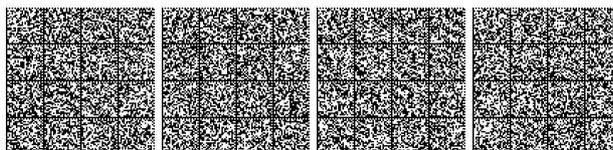
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.